



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 542

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 8 marzo 2016

## I N D I C E

### Commissioni riunite

3<sup>a</sup> (Affari esteri) e 4<sup>a</sup> (Difesa):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)* . . . . . Pag. 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . Pag. 6

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 98)*. . . . . » 9

*Plenaria* . . . . . » 9

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 40

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33)*. . . . . » 56

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 57

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 65

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 231)* . . . . . » 74

*Plenaria* . . . . . » 74

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 109)* . . . . . » 100

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 110)* . . . . . » 100

*Plenaria* . . . . . » 101

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 111)* . . . . . » 102

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 228)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	103
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	104
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 67)</i> . . . . .	»	126
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	126
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 177)</i> . . . . .	»	130
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	130
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 150)</i> . . . . .	»	134
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	134
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> . . . . .	»	140

### Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	141
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	142

Per la semplificazione:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	144
--	---	-----

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	145
<i>Plenaria (notturna)</i> . . . . .	»	147

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 542° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 marzo 2016.



**COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE**

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)**

**4<sup>a</sup> (Difesa)**

Martedì 8 marzo 2016

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4**

*Presidenza del Vice Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione*  
**DE CRISTOFARO**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE DI AGNES MARCAILLOU, DIRETTRICE DELL'UNITED  
NATIONS MINE ACTION SERVICE (UNMAS)*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Martedì 8 marzo 2016

### Sottocommissione per i pareri

140<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PALERMO

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**(1878 e 1203-A) Deputato BENI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1894, 98, 248 e 1832-A) Nerina DIRINDIN ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie»**

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (n. 261)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

**(1375) PAGLIARI ed altri. – Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione concorda.

**(1892) Deputato Raffaella MARIANI ed altri. – Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione concorda.

(1458) *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri, De Rosa ed altri

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore COLLINA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 16, comma 3, la norma individui espressamente le disposizioni di cui alla legge n. 61 del 1994, le quali – in quanto incompatibili con la nuova disciplina – sono abrogate, dal momento che il procedimento di delegificazione previsto presuppone che l'effetto abrogativo di norme di natura legislativa sia comunque determinato da fonte di rango primario.

Ritiene necessario segnalare, inoltre, all'articolo 14, comma 7, che la disposizione – nel prevedere che personale dell'ISPRA e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possa operare con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria – presenta profili di irragionevolezza, in quanto sembra attribuire ad alcuni dipendenti con funzioni ispettive compiti e qualifiche che presuppongono un regime proprio in ragione della specificità della funzione.

Illustra quindi i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 5.2 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità che la trasmissione alle commissioni parlamentari competenti del decreto ivi previsto sia espressamente finalizzata alla espressione di un parere.

Sugli emendamenti 15.4 e 15.6 propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che le disposizioni, nel vincolare le Regioni e le Province autonome al finanziamento delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, sono suscettibili di ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.

Quanto ai restanti emendamenti, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,15.*



**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 98**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**374<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 2192 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione).

Saranno inoltre avviati gli opportuni contatti con il Governo per lo svolgimento delle interrogazioni 3-01464 e 3-01946, sollecitato dalla senatrice Moronese.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1870) *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale*, approvato dalla Camera dei deputati

(157) *Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato*

– e **petizione n. 849 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore, pubblicati in allegato.

Il relatore LEPRI (*PD*) presenta gli emendamenti 9.100 (testo 3), 9.104 (testo 2) e 10.200 (testo 2), pubblicati in allegato.

La PRESIDENTE avvisa che gli eventuali subemendamenti riferiti alla precedente formulazione si intendono riferiti anche alla nuova formulazione, ove compatibili.

La Commissione prende atto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 6.1.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 6.100/1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 6.100/2 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 6.100/3 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 6.100/4 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 6.100/5, 6.100/6 e 6.100/7 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 6.100/8 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza del proponente, fa propri i subemendamenti 6.100/9, 6.100/10 e 6.100/11 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 6.100.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.17 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.18 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.19.

Fa quindi proprio l'emendamento 6.20 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 6.18 e 6.20.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, anche l'emendamento 6.19 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 6.101.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26 e 6.27.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 6.28 e 6.29 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.30 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.32, mentre il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.33.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 6.31, 6.32 e 6.33.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 6.102/1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 6.102/2, e 6.102/3 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 6.102/4 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 6.102.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53 e 6.54.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 6.103.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59 e 6.60 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede la votazione dell'emendamento 6.61, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.61 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 6.62 e 6.63 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 6.104/1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 6.104/1 è respinto.

Il senatore BRUNI (*CoR*), in assenza della proponente, fa proprio il subemendamento 6.104/2 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 6.104.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.64 e 6.66.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.67.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.71.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71 e 6.72.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.74 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 6.75 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.76 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.77 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.78.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.78 è respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.79, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.79 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.80, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.80 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.81.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.81 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.82, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.82 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza delle proponenti, fa proprio l'emendamento 6.83.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.83 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno G/1870-157/3/1 e lo ritira.

In assenza del proponente, l'ordine del giorno G/1870-157/4/1 decade.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore LEPRI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10, nonché sui subemendamenti 7.105/1, 7.105/2, 7.105/3 e 7.105/4.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32 e 7.33 nonché sul subemendamento 7.102/1.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38 e 7.39 e sul subemendamento 7.103/1.

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento 7.40 e sul subemendamento 7.104/1, nonché sull'emendamento 7.41.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.105, 7.100, 7.101, 7.102, 7.103 e 7.104. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede le motivazioni che hanno indotto il relatore ad esprimere un parere contrario sull'emendamento 7.34, con il quale si propone che solo gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti del Terzo settore a livello nazionale possano stipulare convenzioni con il Ministero del lavoro per promuovere e definire efficaci forme di autocontrollo degli enti stessi.

Il relatore LEPRI (*PD*) precisa che tale modifica, sebbene risulti ragionevole, potrebbe determinare l'esclusione di associazioni radicate solo in alcune Regioni e che, tuttavia, sono comunque ritenute rappresentative.

Pertanto, sarebbe preferibile una formulazione più ampia della norma, che riconosca al Ministero del lavoro la facoltà di valutare il grado di rappresentatività di tali organismi.

Si passa quindi alla votazione.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 7.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.1 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.2 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede la votazione dell'emendamento 7.3, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.3 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.4 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 7.5 sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede la votazione dell'emendamento 7.6, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 7.5 e 7.6.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.7 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.8 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 7.9 e 7.10 sono respinti.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 7.105/1, 7.105/2, 7.105/3 e 7.105/4 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.105.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 7.13.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 7.11, 7.12 e 7.13.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 7.14 e 7.15 sono respinti.



Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.16 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 7.100 e 7.101.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 7.17, 7.18, 7.19 e 7.20 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 7.21 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza delle proponenti, fa proprio l'emendamento 7.22 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.23 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 7.24 e 7.25 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.26 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 7.27 e 7.28 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 7.29 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.30, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.30 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 7.31 e 7.32 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.33 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 7.102/1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.102.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.34 è respinto.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.35 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 7.36 e 7.37 sono respinti.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.38 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.39 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 7.103/1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.103.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.40 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 7.104/1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 7.104/1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.104.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.41, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.41 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore LEPRI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53 e 8.54.

Esprime, inoltre, parere contrario sui subemendamenti 8.101/1 e 8.101/2, nonché sull'emendamento 8.55.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.3, 8.19, 8.27, 8.100 e 8.101. Sui restanti emendamenti esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa quindi alla votazione.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 8.1 e 8.2 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 8.3.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 e 8.15.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede la votazione dell'emendamento 8.16, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.16 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.17, mentre il senatore MORRA, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 8.18.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 8.17 e 8.18.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 8.19.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.20.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.20 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.21, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 8.22, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 8.21 e 8.22.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 8.23 e 8.24 sono respinti.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 8.25 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.26 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 8.27.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33 e 8.34.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.35 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 8.36 e 8.39, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 8.37.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.37 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 8.40.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 8.38 e 8.40.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 8.41 e 8.42 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 8.100.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.43 è respinto.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 8.44.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 8.44 e 8.45.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.46 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.47 è respinto.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.48.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 8.48 e 8.49.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritira l'emendamento 8.50, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 8.51 e 8.52 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede la votazione dell'emendamento 8.53, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.53 è respinto.

È quindi posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.54, che risulta respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.101/1 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza della proponente, fa proprio il subemendamento 8.101/2 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 8.101.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.55 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che reca norme volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, al fine di concludere entro un breve termine il percorso virtuoso – avviato negli anni precedenti – per la chiusura dei casi di pre-contenzioso e contenzioso ancora aperti con la Commissione europea.

In particolare, con il presente provvedimento il Governo intende chiudere due procedure d'infrazione e nove casi di pre-contenzioso, nonché una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato.

Il disegno di legge, predisposto secondo la struttura del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è diviso in sette capi – oltre un capo contenente le disposizioni finali – riguardanti i seguenti settori: libera circolazione delle merci; libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento; giustizia; fiscalità, dogane e aiuti di Stato; trasporti; ambiente; energia.

Per quanto attiene ai profili di competenza specifica della Commissione, segnala che l'articolo 4 elimina l'obbligo per le Società organismi di attestazione (SOA), che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici, di avere la sede legale in Italia. Si intende sanare, in questo modo, la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, che precedentemente aveva introdotto tale obbligo. Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea, stabilendo che l'obbligo di sede legale sul territorio di uno Stato membro contrasta con i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

L'articolo 20 intende ovviare a un difetto di coordinamento tra l'articolo 19 e l'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 234 del 2012, relativamente alla figura del Segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). La denominazione di direttore e responsabile della Segreteria del CIAE è sostituita da quella di «Segretario del CIAE», al fine di chiarire che a quest'ultimo sono attribuite le attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, per il tramite dell'ufficio di Segreteria del Comitato interministeriale.

L'articolo 21, che è stato riformulato dal Governo in accoglimento del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano formulato nella seduta del 17 dicembre 2015, modifica la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese. In particolare, il comma 1, lettera a), prevede che la comunicazione diretta alla Commissione europea da parte delle singole Amministrazioni interessate, accompagnata da una mera informativa al Dipartimento per le politiche europee, sia sostituita da una procedura unica e centralizzata di notifica delle misure con le quali le Amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese. Al Dipartimento è affidato il compito di verificare, in tempi certi, la completezza della documentazione contenuta nella notifica e di procedere all'inoltro alla Commissione conformemente alla normativa europea.

Ai sensi del comma 1, lettera b), anch'esso modificato in accoglimento del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina delle modalità di attuazione della citata procedura è rinviata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sentita la Conferenza stessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

In conclusione, propone alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che, se da un lato il provvedimento è necessario per sanare procedure di infrazione che determinano pesanti oneri economici a carico del bilancio statale, è altresì in-

negabile una disparità di trattamento nei confronti dell'Italia. Questa, infatti, risulta spesso penalizzata dal particolare rigore della Commissione europea che – a suo avviso – mostra invece una maggiore condiscendenza verso altri Paesi dell'Unione.

Pertanto, auspica che i rappresentanti dell'Italia nell'ambito degli organismi comunitari sappiano svolgere un'adeguata opera di sensibilizzazione a tutela delle istanze nazionali, per evitare che si determinino svantaggi competitivi a danno di settori strategici per l'economia italiana, in particolare il comparto agricolo e la produzione siderurgica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1870****Art. 4.****4.500/1**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

*All'emendamento 4.500, sostituire le parole: «le attività di interesse generale», con le seguenti: «le attività solidaristiche, di utilità sociale».*

---

**4.500/2**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

*All'emendamento 4.500, dopo le parole: «del Terzo settore», aggiungere le seguenti: «oltre all'assenza di scopo di lucro».*

---

**4.500/3**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 4.500, dopo le parole: «costituisce requisito», aggiungere le seguenti: «per l'iscrizione nel registro unico di cui alla lettera i) nonché».*

---

**4.500**

LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera g). Le attività di interesse generale di cui alla pre-*

sente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997 e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;».

---

**4.501/1**

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

*All'emendamento 4.501 sostituire le parole: «limiti e», con la seguente: «file».*

---

**4.501/2**

LO MORO

*All'emendamento 4.501, sostituire la parola: «limiti» con la seguente: «criteri», sostituire la parola: «per» con le seguenti: «in base ai quali differenziare» e sostituire le parole: «differenziati per» con la seguente: «tra».*

---

**4.501/3**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*All'emendamento 4.501 dopo la lettera b-bis, aggiungere la seguente:*

«b-ter. Assicurare per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, la gratuità degli adempimenti burocratici necessari al loro riconoscimento ai sensi dell'articolo 28 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49».

---

**4.501**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) individuare limiti e condizioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera b), differenziati per i diversi enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1;».

---

**4.502/1**

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 4.502, lettera e), sostituire le parole da: «individuare criteri», fino a: «dell'oggetto sociale», con le seguenti: «definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente in ogni caso mai maggioritaria rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale».*

---

**4.502/2**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 4.502, lettera e), sostituire le parole da: «individuare criteri», fino a: «dell'oggetto sociale», con le seguenti: «definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere anche fiscalmente la gestione istituzionale da quella imprenditoriale».*

---

**4.502/3**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 4.502, lettera e), dopo le parole: «consentano di distinguere» aggiungere le seguenti: «anche fiscalmente».*

---

**4.502/4**

LO MORO

*All'emendamento 4.502, sostituire le parole: «delle entrate» con le seguenti: «delle poste contabili» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali».*

---

**4.502**

LEPRI, relatore

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle entrate in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale;».

---

**4.503 (testo 2/1)**

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 4.503 (testo 2), lettera f-bis), sostituire le parole da: «garantire,», fino a: «maggiormente rappresentative», con le seguenti: «prevedere criteri di controllo, rendicontazione e trasparenza nei confronti degli appartenenti agli organi amministrativi e/o ai comitati scientifici che percepiscono emolumenti o compensi o gettoni di presenza per l'attività svolta negli enti di cui al presente articolo, nonché che gli emolumenti, i compensi o i gettoni di presenza di cui alla presente lettera non possano essere complessivamente superiori a tre volte lo stipendio medio dei dipendenti di qualifica non dirigenziale che operano all'interno dell'ente medesimo;».*

---

**4.503 (testo 2/2)**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

*All'emendamento 4.503 (testo 2), lettera f-bis), sostituire le parole da: «garantire,», fino a: «maggiormente rappresentative», con le seguenti: «prevedere che non si superi il rapporto di uno a cinque fra gli emolumenti, i compensi e i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti*

degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti e quelli degli associati nonché dei lavoratori;».

---

#### **4.503 (testo 2/3)**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 4.503 (testo 2), lettera f-bis), sostituire le parole da: «garantire,», fino a: «maggiormente rappresentative», con le seguenti: «prevedere l'obbligo per gli enti di cui al presente articolo, di grandi dimensioni che hanno rapporti economici oltre i 40.000 euro con istituzioni di diverso livello in particolare con le AsI, di applicazione della normativa in materia di anticorruzione di cui alla legge 6 dicembre 2012, n. 190;».*

---

#### **4.503 (testo 2/4)**

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 4.503 (testo 2), lettera f-bis), sostituire le parole da: «garantire,», fino a: «maggiormente rappresentative», con le seguenti: «prevedere una disciplina di segnalazione da parte di associati, lavoratori, volontari, circa eventuali reati o irregolarità riscontrate negli enti di cui al presente articolo, comprendendo in tale disciplina forme di tutela e di incentivazione del segnalatore;».*

---

#### **4.503 (testo 2/5)**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 4.503 (testo 2), lettera f-bis), sostituire le parole da: «garantire,», fino a: «maggiormente rappresentative», con le seguenti: «definire i criteri e le modalità per l'applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 19 giugno, n. 140 in materia di Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo II della legge 29 settembre 2000, n. 300 agli enti del Terzo settore;».*

---

**4.503 (testo 2/6)**

ENDRIZZI

*All'emendamento 4.503 (testo 2), lettera f-bis), sostituire le parole da: «garantire», fino a: «maggiormente rappresentative», con le seguenti: «prevedere obblighi di relazione annuale delle attività svolte dagli enti rientranti nella definizione di Terzo Settore di cui all'articolo 1, comma 1, che percepiscono risorse, fondi pubblici o da pubbliche sottoscrizioni nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio e l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni;».*

---

**4.503 (testo 2/7)**

BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 4.503 (testo 2), lettera f-bis), sostituire le parole da: «garantire», fino a: «maggiormente rappresentative», con le seguenti: «prevedere obblighi di relazione annuale delle attività svolte dagli enti rientranti nella definizione di Terzo Settore di cui all'articolo 1, comma 1, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio e l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni;».*

---

**4.503 (testo 2)**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

*«f-bis) garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;».*

---

**4.504/1**

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 4.504, sostituire le parole: «, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari», con le seguenti: «anche tramite gli strumenti di misurazione di impatto sociale in particolare il bilancio sociale e SROI (social return on investment) nonché l'individuazione di strumenti innovativi, indicati dalla Commissione europea, in particolare dal GECES, quali EuSEFs e EaSI anche in via sperimentale».*

---

**4.504/2**

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 4.504, sostituire le parole: «, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari», con le seguenti: «prevedendo specifici modelli per quelle inerenti i servizi pubblici e le attività svolte con finanziamenti pubblici;».*

---

**4.504/3**

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 4.504, sostituire le parole: «, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari», con le seguenti: «prevedendo specifici modelli per gli enti associati e per quelli che svolgono rilevante attività economica;».*

---

**4.504/4**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

*All'emendamento 4.504, sostituire le parole: «, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari», con le seguenti: «anche tramite indicatori di *performance* che tengano conto dei tempi di attuazione e dei costi sostenuti».*

---

**4.504/5**

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 4.504, sostituire le parole: «, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari», con le seguenti: «prevedendo, altresì, il coinvolgimento dei beneficiari delle attività e degli interventi».*

---

**4.504/6**

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 4.504, sostituire le parole: «, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari», con*

*le seguenti:* «attraverso la predisposizione di criteri oggettivi e predefiniti».

---

**4.504/7**

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

*All'emendamento 4.504, sostituire le parole:* «, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari», *con le seguenti:* «attraverso il monitoraggio delle relazioni pubblicate nella sezione trasparenza del sito *internet* di ciascun ente ricompreso nella definizione di Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1».

---

**4.504/8**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

*All'emendamento 4.504, sostituire le parole:* «, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari», *con le seguenti:* «, nonché introdurre un sistema di controlli, con particolare riguardo alle regole in materia di appalti e di rapporti di lavoro;».

---

**4.504/9**

ZIZZA, BRUNI

*All'emendamento 4.504, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché introdurre un sistema di controllo, con particolare riguardo alle regole in materia di appalti e di rapporti di lavoro».

---

**4.504**

LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole:* "finalità perseguite" *aggiungere le seguenti:* ", nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari".

---



**4.505/1**

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 4.505, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «disciplinare,», *con le seguenti:* «unico del Terzo Settore»;

b) *sostituire le parole:* «in coerenza con i principi di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e», *con le seguenti:* «, che preveda l'obbligo di fornire in via telematica agli organi di vigilanza informazioni precise sulla finalità dell'ente, sullo statuto, sulle regole che disciplinano la vita sociale, sul numero degli associati, sul legale rappresentante, sulla consistenza patrimoniale di secondo e terzo grado, sui legami con altre associazioni; i dati dovranno essere aggiornati con cadenza annuale».

---

**4.505**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola: "disciplinare," inserire le seguenti: "in coerenza con i principi di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e".*

---

**4.506/1**

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

*All'emendamento 4.506, sostituire le parole da: «tenuto conto» fino alla fine, con le seguenti: «non tenendo conto degli elenchi nazionali di settore».*

---

**4.506**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 9" aggiungere le seguenti: "e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore".*

---

**4.507/1**

ENDRIZZI

*All'emendamento 4.507, sostituire le parole: «e nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;», con le seguenti: «efficacia, efficienza nonché criteri e modalità per la relativa valutazione annuale;».*

---

**4.507/2**

CATALFO, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 4.507, sostituire le parole: «e nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;», con le seguenti: «nonché criteri e modalità per il monitoraggio e per la valutazione dei risultati ottenuti;».*

---

**4.507**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: "trasparenza e semplificazione", sostituire le parole: ", nonché criteri e modalità" fino alla fine del periodo con le seguenti: "e nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;".*

---

**4.508/1**

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

*All'emendamento 4.508, sopprimere le parole da: «e prevedere forme e modalità» fino alla fine della lettera.*

---

**4.508**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali, e prevedere forme e modalità di coinvolgimento delle stesse nelle attività di controllo nei confronti degli associati sulla base di procedure di accreditamento;».

---

**Art. 7.****7.105/1**

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

*All'emendamento 7.105, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «Ministeri interessati», *con le seguenti:* «le funzioni di vigilanza, monitoraggio, e controllo»;

b) *sostituire le parole:* «nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti la disciplina delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,», *con le seguenti:* «nonché di carattere ispettivo».

---

**7.105/2**

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 7.105, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «Ministeri interessati», *con le seguenti:* «sono esercitate»;

b) *sostituire le parole:* «nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti la disciplina delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,», *con le seguenti:* «, anche avvalendosi degli Assessorati competenti regionali e comunali che predispongono apposite relazioni».

---

**7.105/3**

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 7.105, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «Ministeri interessati», *con le seguenti:* «con l'Agenzia delle entrate»;

b) *sostituire le parole:* «nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti la disciplina delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,», *con le seguenti:* «e l'Anac»;

---

**7.105/4**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

*All'emendamento 7.105, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «Ministeri interessati», *con le seguenti:* «lettera»;

b) *sostituire le parole:* «nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti la disciplina delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,», *con le seguenti:* «come riformate in modo da garantire la rappresentanza democratica di tutte le organizzazioni del Terzo settore».

---

**7.105**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* "Ministeri interessati", *inserire le seguenti:* ", nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti la disciplina delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,".

---

**Art. 9.****9.103/1**

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 9.103, sostituire le parole: «in relazione a parametri oggettivi da individuarsi nei decreti legislativi di attuazione;», con le seguenti: «distinguendo delle differenti attività civiche e solidaristiche».*

---

**9.103**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "di cui all'articolo 1" aggiungere le seguenti: "in relazione a parametri oggettivi da individuarsi nei decreti legislativi di attuazione;".*

---

**9.100 (testo 3)**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni rientranti negli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del terzo settore. Il Fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro, la seconda di carattere non rotativo con una dotazione di 7,3 milioni di euro;».

---

**9.104 (testo corretto/1)**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*All'emendamento 9.104 (testo corretto), dopo le parole: «delle imprese sociali» inserire le seguenti: «di nuova costituzione purché gestiti da giovani di età non superiore ai 40 anni e».*

---

**9.104 (testo corretto)**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) previsione di misure agevolative volte a sostenere lo sviluppo e la crescita degli investimenti delle imprese sociali di cui all'articolo 6 della presente legge, a valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2015;».

---

**9.104 (testo 2)**LEPRI, *relatore*

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già destinate alle imprese sociali di cui all'articolo 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2015».

---

**Art. 10.****10.200 (testo 2)**LEPRI, *relatore*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. E, quanto a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015. A tal fine la somma di cui al secondo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel-

l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017 al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 8 marzo 2016

**Plenaria****276<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**D'ASCOLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato**, approvato dalla Camera dei deputati

**(28) ZELLER ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo**

**(171) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni**

**(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione**

**(208) TORRISI. – Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione**

**(209) TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena**



- (286) MANCONI ed altri. – *Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- (295) BARANI. – *Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*
- (299) COMPAGNA. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- (379) BARANI. – *Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (381) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (382) BARANI. – *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- (384) BARANI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*
- (389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (407) STUCCHI. – *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- (468) MARINELLO ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

- (611) **CARDIELLO ed altri.** – *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- (614) **CARDIELLO ed altri.** – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (638) **Anna Cinzia BONFRISCO.** – *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- (696) **BARANI.** – *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- (697) **BARANI.** – *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'erastolo*
- (700) **BARANI.** – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (735) **CASSON ed altri.** – *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- (741) **STUCCHI.** – *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- (750) **STUCCHI.** – *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- (964) **TORRISI ed altri.** – *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- (1008) **LO GIUDICE ed altri.** – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1136) **FATTORINI ed altri.** – *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- (1177) **BUEMI.** – *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- (1352) **Donella MATTESINI ed altri.** – *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- (1456) **LUMIA ed altri.** – *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) **LO GIUDICE ed altri.** – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

- (1725) CAMPANELLA ed altri. – Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio
- (1784) Erika STEFANI ed altri. – Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa
- (1785) Paola TAVERNA ed altri. – Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo
- (1816) BUEMI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio
- (1834) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. – Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri
- (1905) BARANI. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale
- (1914) MARAN ed altri. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine
- (1921) Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati
- (2108) CENTINAIO ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima
- (2122) PAGLIARI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori
- (2131) Nadia GINETTI ed altri. – Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio
- (2146) RUTA ed altri. – Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare
- (2147) Erika STEFANI ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione
- (2153) ALBERTINI ed altri. – Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio
- (2155) Giovanni MAURO. – Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità
- (2168) RAZZI ed altri. – Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente D'ASCOLA avverte che il correlatore Casson provvederà ad illustrare le parti di propria competenza (Titoli I, IV e V) del disegno di legge n. 2067.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) interviene quindi sull'ordine dei lavori; egli osserva che, comprendendo la necessità da parte della Presidenza di affidare la relazione a due correlatori per una migliore organizzazione dei lavori alla luce dell'ampiezza dei temi oggetto del disegno di

legge n. 2067, ritiene che, per la medesima ragione, debba essere concesso ai singoli senatori la facoltà di intervenire in discussione generale per un tempo anche superiore ai venti minuti prescritti dal Regolamento (articolo 89).

Il presidente D'ASCOLA ricorda che il Presidente ha la facoltà, a seconda delle circostanze, di dilatare il termine suddetto fino a sessanta minuti per un oratore per ciascun Gruppo parlamentare (articolo 89 del Regolamento). Assicura comunque che il tempo per gli interventi in discussione sarà concesso, nel caso di specie, in modo proporzionale alla necessità di adeguato approfondimento degli specifici temi trattati.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che al disegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei deputati, è stato congiunto il disegno di legge n. 2153, a sua prima firma e concernente la modifica dell'articolo 530 del codice di procedura penale in ordine al rimborso delle spese di giudizio. Ritiene utile segnalare che il citato disegno di legge è stato sottoscritto da 176 senatori e dunque da un numero superiore alla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea del Senato, una circostanza questa alla quale auspica sia dato adeguato rilievo nel corso dell'esame.

Il presidente D'ASCOLA avverte che la sottoscrizione di un disegno di legge da parte di più senatori non sottende una corsia preferenziale per l'esame del disegno di legge medesimo. Si tratta piuttosto di fare chiarezza sul *modus procedendi* in ordine ai numerosi disegni di legge che sono stati connessi al testo approvato dalla Camera. Egli ritiene che una indicazione utile in tal senso possa essere suggerita dai relatori.

Il senatore CASSON (*PD*) passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2067 per le parti di propria competenza. Si sofferma innanzi tutto sul Titolo V (articoli 34 e 35) che dispone in ordine alla invarianza finanziaria e alla entrata in vigore della riforma. Si sofferma poi più ampiamente sui Titoli I e IV del provvedimento che recano rilevanti modifiche sia al codice penale e al codice di procedura penale.

Il relatore passa all'illustrazione degli articoli che compongono il titolo I.

L'articolo 1 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 162-*ter*, il quale, con riguardo ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione, consente al giudice di dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

L'articolo 2 reca disposizioni transitorie, prevedendo che la disciplina sulla nuova causa di estinzione del reato, di cui all'articolo 1 del disegno di legge, trovi applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge e il giudice dichiara l'estinzione anche

quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L'imputato, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato. Quindi il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito.

I successivi articoli 3, 4, 5 e 6 prevedono un aggravamento di pene per una serie di reati.

In particolare l'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. Il reato in questione, che dopo le modifiche apportate dalla legge n. 62 del 2014 prevede la pena della reclusione da quattro a dieci anni, è sanzionato nel disegno di legge n. 2067 con la reclusione da sei a dieci anni.

L'articolo 4 interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (nel minimo dagli attuali 309 euro a 927 euro e nel massimo dagli attuali 1032 a 1500 euro). La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-bis del codice penale. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 625-bis (collaborazione per l'individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 (articolo 5 del disegno di legge), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale. Tale disposizione codicistica reca una elencazione di circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032. Il disegno di legge inasprisce il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.

L'articolo 6 interviene sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria (dagli attuali 516 euro a 927 euro, nel minimo e dagli attuali euro 2065 a 2500 euro, nel massimo). La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 628 del codice penale. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale, se concorrono due o più delle circostanze aggravate, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 (aggravanti generiche), la

pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.

L'articolo 7, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare il codice penale. Tra i principi e i criteri direttivi vi sono quelli di modificare il regime di procedibilità di alcuni reati, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto. La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte sia incapace per età o per infermità; riformare la disciplina delle misure di sicurezza, in particolare rivedendo il regime del cosiddetto doppio binario, che prevede l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, fatte salve le necessità in casi particolari della migliore tutela della collettività; intervenendo sul rigido modello definitivo dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza; ai disturbi della personalità; prevedendo, nei casi di non imputabilità, misure di cura e/o di controllo, determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura; prevedendo, in caso di capacità ridotta, un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi, l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;

I commi 2 e 3 dell'articolo 7 delineano il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti. Si tratta di un procedimento rinforzato, che prevede un significativo coinvolgimento dell'attore parlamentare, infatti, nel caso di mancata conformazione dell'Esecutivo ai pareri parlamentari, i testi adottandi devono essere trasmessi di nuovo alle Camere. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. In ogni caso decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Il comma 4, lettera a) dell'articolo 7 reca infine, ulteriori modifiche al codice penale. In particolare, intervenendo sull'articolo 610 (violenza privata) il disegno di legge prevede che il reato sia perseguibile a querela della persona offesa, limitando le ipotesi di perseguibilità d'ufficio alle fattispecie aggravate. Il reato è perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica. La lettera b) del comma interviene sul reato di minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale, allargando le ipotesi di procedibilità d'ufficio ai casi in cui il fatto è commesso in danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale.

L'articolo 8, delega il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevedendo che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche interve-

nute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi. Il comma 2 dell'articolo 8 delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare.

Infine, l'articolo 9 conferisce delega al Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 7, recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti previsti dagli articoli 7 e 8 del disegno di legge. A tal proposito il relatore avverte che la delega è alquanto generica e questa specifica disposizione merita un adeguato approfondimento in sede di discussione generale.

Per quanto riguarda il Titolo IV, l'articolo 29 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, sulla base di principi e criteri direttivi dettati dagli articoli seguenti, individuando il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi.

Il successivo articolo 30 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. In particolare si prevedono disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. Si prevede altresì una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) volta a punire coloro che diffondono il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione, escludendo la punibilità quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Anche in questo caso il relatore ritiene necessario un adeguato approfondimento del contenuto della norma.

I principi e i criteri direttivi prevedono poi la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Il relatore avverte che in questo caso la delega è alquanto generica.

Per quanto riguarda le impugnazioni si prevede la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado

di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Il relatore avverte che anche in questo caso dovrebbe essere meglio definito l'ambito di operatività della facoltà di proporre appello del pubblico. Si prevede inoltre la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso»; nonché la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità delos tesso.

L'articolo 31 reca quindi una delega volta a modificare l'ordinamento penitenziario. I principi e i criteri direttivi relativi alla delega ivi contenuta sono molto dettagliati.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), con riferimento alla possibilità di svolgere audizioni sul provvedimento testè illustrato, auspica che queste si concentrino sull'esigenza di approfondire soprattutto i temi non adeguatamente trattati presso l'altro ramo del Parlamento.

Avverte altresì di aver disposto l'acquisizione della documentazione relativa alle audizioni che hanno avuto luogo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Dopo brevi interventi dei relatori CASSON (*PD*) e CUCCA (*PD*), il presidente D'ASCOLA sottolinea che spetta in primo luogo ai relatori indicare un *modus procedendi*, fra i diversi ipotizzabili, affinché la Commissione possa pronunciarsi in via definitiva sulle modalità di organizzazione dell'esame dei disegni di legge in titolo, fermo restando ovviamente il rispetto della cornice regolamentare.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che ciascun disegno di legge connesso deve essere illustrato singolarmente al fine di poter poi giungere alla definizione di un testo base ovvero di un testo unificato.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), riproponendo la questione del disegno di legge n. 2153 a sua prima firma e sottoscritto da numerosi senatori, si associa alla richiesta del senatore Palma.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ritiene che la congiunzione degli altri disegni di legge in titolo con il testo del disegno di legge n. 2067 abbia senso solo se consente un esame effettivo e non formale dei primi.



Il senatore LUMIA (*PD*), paventando il rischio di ostruzionismo, rileva che la Commissione deve proseguire in modo celere il lavoro già svolto dalla Camera dei deputati nel rispetto del Regolamento.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che l'articolo 43 del Regolamento prevede che l'esposizione preliminare prima della discussione generale sia solo eventuale.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) invece osserva che nei lavori della Commissione in questa legislatura sono sempre state svolte le relazioni illustrative su tutti i disegni di legge connessi.

Il presidente D'ASCOLA ribadisce che l'esposizione preliminare dei disegni di legge connessi non è necessaria, tanto che ricorda che – quando egli stesso era relatore dei disegni di legge in materia di anticorruzione (n. 19 e connessi) – non aveva illustrato tutti i disegni di legge connessi.

Fa presente che, in ogni caso, gli appare prioritaria – nella prospettiva di una più funzionale organizzazione dell'esame – l'esigenza di un approfondimento sui contenuti dei disegni di legge connessi al disegno di legge n. 2067, approfondimento che spetta ovviamente innanzitutto ai relatori.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) fa presente che, nella seduta del 16 gennaio 2014, il relatore D'Ascola procedette ad illustrare cinque disegni di legge connessi al disegno di legge n. 19.

Il correlatore CASSON (*PD*) ritiene che possa essere fatta una scrematura dei disegni di legge connessi al disegno di legge n. 2067, in quanto ritiene che alcuni di essi possano più opportunamente essere esaminati in altra sede.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (n. 256)**

(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il provvedimento in titolo che reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive – MCD*), adottata il 4 febbraio 2014, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari).

La direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi. Sono quindi definiti standard qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito.

Sono inoltre dettate disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gli intermediari.

Le disposizioni principali della direttiva riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di credito, l'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia di rimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, la valutazione degli immobili, le morosità e i pignoramenti.

L'articolo 1 dell'atto del Governo in esame novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il comma 1 reca modifiche di coordinamento. Il comma 2 introduce nel Titolo VI, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis (Credito immobiliare ai consumatori), comprendente gli articoli da 120-*quinquies* a 120-*noviesdecies*.

L'articolo 120-*quinquies* reca le definizioni, mutate dall'articolo 4 della MCD, rilevanti ai fini del nuovo Capo I-bis. In particolare il «consumatore» è il soggetto che agisce per scopi estranei all'attività «imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale» eventualmente svolta dallo stesso soggetto. Per «contratto di credito» si intende il contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, allorché il credito sia garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente ad oggetto beni immobili residenziali ovvero il credito sia finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

Il comma 2 elenca le componenti del costo totale del credito, denominato dalla lettera m) del comma 1 quale «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG».

Il comma 3 demanda alla Banca d'Italia il compito di fissare le modalità di calcolo del TAEG secondo le disposizioni della direttiva in recepimento e del TUB medesimo.

L'articolo 120-*sexies* individua l'ambito di applicazione della disciplina nei contratti relativi a concessione di credito garantito da ipoteca su immobile adibito ad uso residenziale o volto ad acquistare un immobile, escludendo esplicitamente alcune tipologie di contratto.

L'articolo 120-*septies* recepisce l'articolo 7, paragrafo 1 della MCD, richiamando i principi generali di diligenza e trasparenza che dovranno essere rispettati dal finanziatore e dall'intermediario del credito, il comportamento dei quali dovrà tenere conto dei diritti e degli interessi del con-

sumatore. Inoltre i medesimi soggetti sono chiamati a valutare tutte le informazioni riguardanti la situazione del consumatore e le specifiche esigenze da questi comunicate, nonché le ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.

L'articolo 120-*octies* è dedicato alla pubblicità e detta disposizioni relative alle forme e ai contenuti essenziali, in attuazione di quanto è previsto dagli articoli 10 e 11 della MCD.

L'articolo 120-*novies* è dedicato agli obblighi precontrattuali, con riferimento alle informazioni di carattere generale, alle informazioni personalizzate e ai chiarimenti che devono essere forniti dal finanziatore o dall'intermediario del credito prima della conclusione del contratto di credito.

L'articolo 120-*decies*, comma 1, recepisce l'articolo 15 della MCD e reca disposizioni sugli obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito.

L'articolo 120-*undecies* stabilisce che il finanziatore valuti in maniera approfondita il merito creditizio del consumatore, considerando tutti gli elementi utili a fornire un quadro delle prospettive di adempimento degli obblighi contrattuali da parte del consumatore stesso.

L'articolo 120-*duodecies* stabilisce che la valutazione degli immobili, ai fini della concessione del credito garantito da ipoteca, deve essere eseguita secondo standard affidabili.

L'articolo 120-*terdecies* disciplina i servizi di consulenza. Tali attività sono riservate ai finanziatori e agli intermediari del credito che costituiscono attività separata rispetto alla concessione del credito e all'intermediazione.

L'articolo 120-*quaterdecies* disciplina l'offerta di contratti di credito in valuta estera e prevede che il consumatore abbia in qualsiasi momento il diritto di convertire in euro il prestito denominato in valuta.

L'articolo 120-*quinqüesdecies*, dando attuazione all'articolo 28 della MCD, disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive. Il comma 1 stabilisce che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del TUB), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia può adottare disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore. Si vieta quindi (comma 2) al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso. Il comma 3 prevede che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore

all'eccedenza. Il valore del bene è stimato, con una perizia successivamente all'inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo. La norma sembra essere volta a snellire e abbreviare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover fare necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali, al fine anche di ridurre il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore. Tale semplificazione, nell'intenzione del legislatore delegato e del legislatore comunitario, dovrebbe contribuire ad ampliare la disponibilità del credito da parte delle banche, migliorando inoltre le condizioni di prestito, a vantaggio dei debitori. La previsione si inserisce peraltro nell'attuale dibattito relativo alla soluzione del problema delle sofferenze bancarie e agli effetti che esso ha sui requisiti patrimoniali delle banche stesse e sulla conseguente capacità di erogare credito. La disposizione in esame – limitatamente all'ipotesi in cui prevede il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale – potrebbe essere inquadrata nella ipotesi del cosiddetto «patto marciano» – che la giurisprudenza ha ritenuto non violare il disposto di cui all'articolo 2744 del codice civile in cui – solo qualora il creditore diventasse proprietario della cosa ricevuta in garanzia, allorché il debitore non adempie, subordinatamente ad un procedimento volto alla valutazione del valore del bene al momento dell'inadempimento che assicuri l'imparzialità della valutazione e fermo restando che il creditore dovrà versare al debitore la differenza tra l'ammontare del credito e l'eventuale accertato maggior valore del bene quale risultante dalla stima (sul punto, ad una prima lettura, potrebbe forse ritenersi utile una più esplicita formulazione del comma 3 in esame). Il relatore avverte che appare difficile comprendere a cosa faccia riferimento il testo parlando di «restituzione», mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai «proventi della vendita» potrebbe essere disciplinata separatamente e specificata nelle sue implicazioni.

Il comma 4 stabilisce che, qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia residui un debito del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva. Anche in questo caso andrebbe forse chiarito che questa disposizione si applica al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3.

L'articolo 120-*sexiesdecies* attribuisce all'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) istituito presso l'Agenzia delle Entrate il compito di assicurare il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale e di effettuare le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.

L'articolo 120-*septiesdecies* TUB dà attuazione alle disposizioni che disciplinano le remunerazioni pagate dai finanziatori al proprio personale e agli intermediari del credito di cui si avvalgono, e i requisiti di conoscenza e di competenza del personale. Si prevede che la Banca d'Italia detti disposizioni di attuazione, anche individuando le categorie di personale interessate.

L'articolo 120-*octiesdecies* concerne il divieto delle cosiddette pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono nell'offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.

L'articolo 120-*noviesdecies*, comma 1, individua le disposizioni contenute nel TUB che si applicano ai contratti di credito; si tratta degli articoli 117 (contratti), 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 119 (comunicazioni periodiche alla clientela), 120, comma 2 (decorrenza delle valute e calcolo degli interessi), 120-*ter* (estinzione anticipata dei mutui immobiliari), 120-*quater* (surrogazione nei contratti di finanziamento, portabilità), 125-*sexies*, comma 1 (rimborso anticipato).

Il comma 2 impone al finanziatore e all'intermediario del credito di fornire gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-*bis*, che consente che siano a carico del cliente le spese relative alle informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal titolo VI del TUB, ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto.

Il comma 3 dell'articolo 1 dell'atto del Governo in titolo, modificando l'articolo 122 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori tutti i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili, di cui al capo II del Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Inoltre, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 122, che esclude l'applicazione del capo II ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro, prevede invece tale applicazione ai crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.

Il comma 4 modifica l'articolo 128-*sexies* del TUB, che definisce il mediatore creditizio come il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il comma 5 prevede che l'iscrizione dei consulenti del credito alla citata sezione speciale di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*, è subordinata ai medesimi requisiti previsti per i mediatori creditizi.

Il comma 6 inserisce all'articolo 128-*octies* del TUB il comma 1-*bis*, che conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di consulente del credito di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*.

Il comma 7 inserisce all'articolo 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 3-*bis*, che, fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, demanda alla Banca d'Italia il compito di individuare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, le ul-

teriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore.

Il comma 8 reca disposizioni di mero coordinamento alla normativa per integrare nella stessa le modifiche di cui al precedente comma 7.

Il comma 9, modificando l'articolo 144 del decreto legislativo n. 385 del 1993: estende le sanzioni previste nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, pari a euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, anche all'inosservanza degli articoli 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*undecies*, 120-*duodecies*, 120-*terdecies*, 120-*quaterdecies*, 120-*septiesdecies*, 120-*octiesdecies*, 120-*noviesdecies*; prevede altresì che l'intermediario mandante, qualora rilevasse tali inosservanze nel comportamento dell'agente in attività finanziaria, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-*duodecies*; infine condiziona l'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) al fatto che le infrazioni rivestano carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.

Il comma 10 dispone l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 128-*duodecies*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente provvedimento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

L'articolo 2 del provvedimento in esame al comma 1 integra l'articolo 12 di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, relativamente alle disposizioni ivi previste di attuazione di cui all'articolo 128-*quatersexies* della direttiva 2008/48/CE, inserendo il comma 1-*quater* che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione delle attività di segnalazione relative ai soli contratti di credito ipotecario disciplinati dalla direttiva che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia.

Il comma 2 integra l'articolo 13 del medesimo decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante norme di attuazione dell'articolo 128-*sexies* della citata direttiva, inserendo il comma 1-*bis*, in cui si prevede che,

con apposito regolamento, si provvede alla definizione della disciplina di dettaglio.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) osserva che il provvedimento in esame merita un adeguato approfondimento e auspica che il relatore possa predisporre un parere che possa essere valutato e discusso prima del voto finale.

Interviene il senatore GIARRUSSO (*M5S*) il quale tiene a precisare, a nome del proprio Gruppo, che l'articolo 120-*quinquiesdecies* prevede la degiurisdizionalizzazione dello spossessamento dei beni immobili a favore dei creditori, una scelta ingiustificabile, del tutto non condivisibile e gravemente lesiva degli interessi dei cittadini italiani. Afferma pertanto che il Movimento 5 Stelle esprimerà una netta contrarietà a tale disposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 8 marzo 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 33**

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,25*

*INCONTRO CON IL SINDACO DI BETLEMME, VERA BABOUN*



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 8 marzo 2016

**Plenaria****540<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**TONINI***Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(2028) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, rileva che occorre innanzitutto provvedere all'aggiornamento dei riferimenti temporali di cui all'articolo 3, sia per la quantificazione degli oneri che per la relativa copertura. Occorre, poi, confermare circa la capienza dei fondi utilizzati. Rispetto agli oneri connessi al primo degli accordi ratificati (*Bioversity International*), non vi sono osservazioni, dal momento che si tratta di una erogazione a carattere liquido e forfettario.

Per quanto attiene il secondo accordo (Agenzia Spaziale Europea), va confermato che le prestazioni di lavori e manutenzioni previste dall'allegato II a carico dell'Italia sono finanziate a valere su protocolli di intesa e competenze già in essere, così da escludere nuovi oneri, come affermato dalla relazione tecnica. Occorre altresì confermare che, in relazione ai privilegi garantiti dall'articolo 14 al personale dell'istituto insediato, l'assunzione di dipendenti di nazionalità italiana non comporterà perdita di gettito per l'Erario. Anche sul terzo accordo ratificato (*Staff College* delle Nazioni Unite) è previsto uno stanziamento per un contributo forfettario in denaro, e non vi sono pertanto osservazioni da formulare. Rispetto all'ultimo degli accordi (uso di installazioni militari da parte dell'ONU), si osserva che la relazione tecnica analizza partitamente il minor gettito relativo all'estensione dei privilegi diplomatici a ulteriori unità di personale dipendente, mentre vanno meglio chiariti gli ulteriori oneri prefigurati (pari a tre milioni di euro in ragione d'anno). Da ultimo, necessita di una specificazione circa il meccanismo di fornitura di servizi di telecomunicazione «alle tariffe più favorevoli» di cui tratta l'articolo XIII, paragrafo 2(b) novellato, ed in particolare quale sia l'intermediazione richiesta alle strutture statali italiane e come sia identificata la tariffa «più favorevole». Non vi sono osservazioni ulteriori.

Il presidente TONINI ritiene necessario rinviare la trattazione in attesa dei riscontri del Governo, il cui rappresentante non è ancora presente.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LAI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di un aggiornamento della cadenza temporale dell'onere relativamente all'articolo 3 e della riformulazione, in un testo corretto, della clausola di invarianza finanziaria in relazione all'articolo 4. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, anche in questo caso, ritiene necessario rinviare la trattazione in attesa delle valutazioni del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2107) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che la relazione tecnica riguardante gli oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo siano riferiti ai punti 14 e 15 e non al punto 16, non presente nell'articolo in questione. Segnala poi la necessità di aggiornare la cadenza temporale dell'onere di cui all'articolo 3 del disegno di legge. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, stanti le richieste di precisazione del relatore, considera opportuno un differimento della trattazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2126) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non risulta corredato della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. In relazione alla decorrenza temporale dell'onere e della copertura, appare inoltre opportuna una riflessione sull'eventuale riferimento all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità secondo cui, nel caso di spese corrispondenti a obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. La decorrenza degli oneri e della copertura, infatti, è stata già aggiornata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. Preso atto, infine, dei chiarimenti forniti dal Governo alla V Commissione della Camera dei deputati, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, richiamando la richiesta di relazione tecnica testé formulata dalla relatrice, suggerisce un rinvio della trattazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2185) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, rileva che occorre un chiarimento a proposito delle norme sulla protezione di testimoni di cui all'articolo 16, ed in particolare va appurato se la norma consenta un più ampio utilizzo di soggiorni all'estero per fini di protezione o se conferisca automaticamente maggiori diritti agli interessati circa la scelta del luogo ove soggiornare in condizione protetta, con relativi oneri. Va inoltre chiarito se la previsione dell'articolo 21, che istituisce forme di collaborazione nel rimpatrio di cittadini di Paesi terzi, possa comportare maggiori costi in termini di richieste di accompagnamento ed utilizzo delle infrastrutture italiane da parte della controparte, anche in considerazione della formulazione del criterio generale di ripartizione delle spese enunciato dall'articolo 37. Occorre, inoltre, aggiornare la cadenza temporale dell'onere esposto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge e la relativa copertura, acquisendo conferma della capienza dei fondi indicati. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il PRESIDENTE, visti i diversi profili di complessità nel recepimento interno dell'accordo, ritiene necessario attendere le precisazioni del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1894-98-248 e 1832-A) - *Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie»***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore LAI (*PD*), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.1 e 1.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, ritenendo necessario acquisire il giudizio del Governo sugli emendamenti segnalati, propone un rinvio della trattazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1878 e 1203-A) - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il senatore LUCHERINI (*PD*), in sostituzione del relatore Broglio, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo, salva l'opportunità di confermare il presupposto sulla base del quale è stato deliberato il nulla osta rispetto al testo in sede referente, ossia che «le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Relativamente agli emendamenti non vi sono osservazioni di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(Doc. XXII, n. 27) Ornella BERTOROTTA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo, posto che, in base al comma 5 dell'articolo 7, gli oneri di funzionamento della Commissione vengono posti a carico del bilancio interno del Senato.

In merito agli emendamenti non vi sono altresì osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone, quindi, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 6 circa l'avvalimento dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in quanto la relazione tecnica relativa all'articolo in questione sembra prospettare nuove attività oltre a quelle previste a legislazione vigente. In relazione all'articolo 7 fa presente che occorre acquisire conferma che l'onere per l'estensione del gratuito patrocinio non sia sottostimato dato che l'allargamento di tale istituto non riguarda soltanto la sottrazione di minori ma anche le cause alimentari. Segnala che occorre altresì avere chiarimenti sulla rinuncia a maggior gettito derivante dall'articolo 8 posto che la novella proposta dall'articolo sembra avere una portata più vasta di quella considerata dalla relazione tecnica relativa al mancato pagamento delle tasse sulle automobili degli studenti stranieri. Rileva che occorre altresì avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura dell'articolo 9. Sottolinea che occorre infine avere chiarimenti sul comma 4 dell'articolo 16 per escludere che la norma possa comportare oneri a carico della finanza pubblica per le funzioni svolte dal personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie in veste di pubblico ufficiale. Rinvia per ulteriori approfondimenti alla nota del Servizio del Bilancio.

Il PRESIDENTE ritiene necessario rinviare la trattazione in attesa dei riscontri del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il senatore LUCHERINI (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è munito di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che risulta opportuno acquisire la citata relazione tecnica, stante la presenza di numerosi ed articolati criteri di delega potenzialmente suscettibili di produrre nuovi oneri. Segnala, poi, che il comma 6 dell'articolo 1 introduce una clausola di invarianza finanziaria generale, della quale andrà verificata l'effettiva capacità di tenuta. Osserva, poi, che il testo, in conformità ai vincoli posti dalla legge di contabilità, prevede la necessità di previo stanziamento delle risorse (articolo 1, comma 6) e la

necessità di relazione tecnica ai decreti legislativi in punto di oneri e relative coperture (comma 5). Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il PRESIDENTE considera necessario, anche in questo caso, posticipare la trattazione in attesa delle valutazioni del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Il PRESIDENTE osserva che la Commissione è chiamata a esprimersi sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1738-A, ma stante l'assenza di un rappresentante del Governo, considera necessaria una breve sospensione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 16,15.*

**(1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798-A) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore LAI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 2.303 (testo 2), 2.320 (testo 2), 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2), 2.700, 2.701 e 2.701 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 2.320 (testo 2) appare una riproposizione del precedente testo, sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con l'aggiunta di una clausola di invarianza. Va ribadito il parere di contrarietà, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 2.311 (testo 2), dal momento che si tratta di una formulazione identica alla precedente salvo una correzione formale. Occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 5.0.300 (testo 2), al fine di verificare la congruità della copertura e l'idoneità dei fondi previsti. Va valutato l'emendamento 2.700, che aggiunge una clausola di invarianza alla parte di testo (articolo 2, comma 5, lettera b)) sulla quale la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre, da ultimo, valutare l'emendamento 2.701 e l'ulteriore versione 2.701 (testo 2). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 2.303 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO dichiara di non avere osservazioni critiche sull'emendamento 2.303 (testo 2), condividendo, così, l'opinione espressa dal relatore. Quanto alla proposta 2.320 (testo 2), informa che è stata predisposta una relazione tecnica, per la quale però non si è ancora perfezionata la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. La

valutazione finora emersa è in senso favorevole, dal momento che la clausola di invarianza finanziaria potrebbe ritenersi idonea a escludere nuovi oneri.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rileva come l'emendamento 2.320 (testo 2) sia la riformulazione di una proposta su cui la Commissione aveva espresso una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Se ora si ritenesse sufficiente una rassicurazione verbale in luogo della relazione tecnica che puntualmente esclude l'insorgenza di oneri, si creerebbe un precedente piuttosto pericoloso per la coerenza dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE giudica condivisibili le preoccupazioni della senatrice Bulgarelli e ritiene preferibile sospendere il giudizio sulla proposta emendativa se, effettivamente, il Governo è in procinto di presentare una relazione tecnica formale.

Il vice ministro MORANDO riferisce che sono in corso approfondimenti anche sulle ulteriori proposte 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2) e 2.700.

Il PRESIDENTE, in omaggio a un criterio di omogeneità, propone un rinvio alle prossime sedute anche delle ulteriori iniziative emendative da ultimo citate.

Il vice ministro MORANDO, passando all'emendamento 2.701 e alla sua versione corretta, chiarisce di non avere osservazioni critiche dal punto di vista finanziario.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LAI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 2.303 (testo 2) e 2.701 (testo corretto). Il parere rimane sospeso sui restanti emendamenti 2.320 (testo 2), 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2) e 2.700.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 8 marzo 2016

**Plenaria****329<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana, accompagnato dal dottor Gianfranco Torriero, dalla dottoressa Laura Zaccaria e dalla dottoressa Maria Carla Gallotti; l'avvocato Corrado Sforza Fogliani, presidente dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, accompagnato dal dottor Giuseppe De Lucia Lumeno, dal dottor Carlo Del Serrone e dal dottor Cesareo Pacioni; l'avvocato Alessandro Azzi, presidente della Federcasse, accompagnato dal dottor Sergio Gatti e dal dottor Roberto Di Salvo.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee: audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana, dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari e della Federcasse**

Nell'introdurre l'odierna procedura informativa il presidente Mauro Maria MARINO si sofferma sull'importanza dell'indagine conoscitiva in titolo ai fini di una puntuale analisi delle attuali peculiarità del sistema bancario italiano, funzionale a un approfondimento mirato nell'ottica dell'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione volti all'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario.

Ha quindi la parola il dottor SABATINI, il quale fornisce una serie di indicazioni sull'incoraggiante andamento del settore creditizio registrato nel 2015, successivamente alla crisi più grave dal dopoguerra. Rammenta a tale proposito le diverse fasi di sviluppo della crisi, inizialmente finanziaria, quindi interessante il complesso dell'economia reale e infine il debito sovrano, con ripercussioni sul settore bancario italiano a partire dal superamento della prima fase, in virtù dell'importanza prevalente del modello di banca commerciale nel nostro sistema. Ricorda peraltro come il superamento del periodo di maggiore difficoltà sia avvenuto, diversamente da quanto si è verificato in altri Stati europei, in assenza di reali aiuti pubblici alle banche. Si sofferma quindi sui dati caratterizzanti l'attuale fase di ripresa, riguardanti in primo luogo l'aumento dell'erogazione del credito per mutui immobiliari, ma anche per le imprese, mentre i tassi di interesse sono giunti a livelli minimi. Fa presente che le sofferenze sui crediti ammontano circa al 6,4 per cento degli impieghi, a fronte di una complessiva buona qualità delle garanzie, con ripercussioni favorevoli in termini di resilienza. Segnala peraltro alcuni elementi di contrasto alla redditività del sistema bancario, quali le caratteristiche del contesto economico, caratterizzato da tassi di interesse estremamente bassi, la necessità di aggiornamento delle reti nell'ottica di adeguamento alla rivoluzione digitale in atto, nonché l'esigenza di adeguamento alle incessanti innovazioni normative. Prosegue richiamando l'attenzione sulle contraddizioni caratterizzanti il processo di realizzazione dell'unione bancaria, le quali si concretizzano nella diversità dei tempi di realizzazione dei diversi pilastri dell'unione stessa. In particolare l'accentramento della vigilanza è stato messo a punto in tempi relativamente rapidi, mentre più tempo ha richiesto l'attuazione del meccanismo unico di risoluzione, con un fondo unico finanziato dal settore bancario non ancora entrato a regime e destinato a essere dotato di risorse probabilmente insufficienti in caso di crisi di intermediari di importanza sistemica. Fa quindi riferimento alle perplessità e alle richieste di ulteriore riflessione in merito all'adozione del meccanismo del *bail-in*, messo a punto allo scopo di evitare il ricorso all'intervento pubblico a so-

stegno delle banche in crisi. Menziona successivamente la realizzazione del sistema unico di garanzia dei depositi, la cui rilevanza in una prospettiva di mutualizzazione è solamente progressiva; rispetto a tale strumento ritiene utile una valutazione circa la possibilità di realizzare un meccanismo di ponderazione in riferimento alle esposizioni delle singole banche nei confronti del debito sovrano.

Il presidente Mauro Maria MARINO sottolinea l'alto livello di attenzione costantemente riservato dalla Commissione all'evoluzione della disciplina europea in materia bancaria, con particolare riferimento alla fase ascendente delle iniziative legislative dell'Unione europea. Rileva quindi quale meritevole di particolare attenzione l'ipotesi di ponderazione dei titoli del debito sovrano.

L'avvocato SFORZA FOGLIANI, facendo riferimento al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure di riforma del credito cooperativo, esprime perplessità riguardo alla prevista possibilità di trasformazione delle banche di credito cooperativo in società per azioni e non, in alternativa, in banche popolari. Rispetto al già disciplinato obbligo di trasformazione delle banche popolari in società per azioni critica la scelta del limite oltre il quale è previsto l'obbligo a otto miliardi di attivo, in quanto immotivato. Rileva quindi come sia in atto una fase di deflazione strisciante, la quale determina l'intervento della Banca centrale europea, orientata alla riduzione dei tassi di interesse, senza tuttavia ottenere risultati soddisfacenti a causa della persistente mancanza di fiducia dei mercati. In generale si verifica dunque uno scollamento tra il credito e i mercati finanziari e l'economia reale, suscettibile di determinare ulteriori rischi di carattere sistemico; la conseguente necessità di mobilitazione del risparmio privato è contrastata dal generale clima di sfiducia interessante il complesso del sistema bancario. A tale riguardo appare emblematica la vicenda dell'attuazione della direttiva 2014/17/UE, riguardante i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali: tale disciplina, del tutto favorevole ai clienti delle banche, è stata presentata dai mezzi di informazione come esclusivamente funzionale agli interessi degli istituti di credito.

L'avvocato AZZI si sofferma sull'attuale evoluzione della disciplina del settore bancario, la quale è suscettibile di avere ricadute notevoli sul sistema del credito cooperativo. In particolare ritiene scorretta qualsiasi strategia tesa a imporre nell'Unione europea una rigida omogeneità al sistema del credito, la quale avrebbe innanzitutto il risultato di impedire alle banche di piccole dimensioni di continuare a svolgere la loro tipica attività di sostegno alle famiglie e alle imprese, in costante interazione con il territorio di riferimento.

Mette quindi in evidenza la discrasia degli ultimi anni tra la politica monetaria espansiva della Banca centrale europea e la normativa prudenziale restrittiva, che ha di fatto reso più difficile il sostegno all'economia

reale. Prosegue mettendo in evidenza la persistente opportunità di ottenere un assorbimento di capitale delle banche meno oneroso a fronte di finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese; inoltre, auspica che l'evoluzione degli accordi di Basilea non si traduca in un ulteriore fattore di impedimento della ripresa, in forza dei criteri di valutazione dei crediti deteriorati. Per quanto riguarda le crisi bancarie rammenta l'esistenza del fondo di garanzia del sistema del credito cooperativo e la necessità di disporre di soluzioni volontaristiche da parte delle banche stesse. In relazione alla riforma del credito cooperativo si sofferma sul dialogo avviato con il Governo, esprimendo peraltro perplessità in merito all'imposizione fiscale riservata alle banche di credito cooperativo che optano per la trasformazione in società per azioni, che di fatto si concreterebbe in una sottrazione di risorse in origine destinate alle generazioni future.

Ha quindi la parola la senatrice BOTTICI (*M5S*), la quale rileva che a fronte della mancanza di aiuti pubblici destinati alle banche italiane in crisi numerosi cittadini, clienti delle stesse, hanno subito ingenti perdite. Pone quindi un quesito sull'opportunità della previsione del cosiddetto patto marciano, quale fattore atto ad accrescere la fiducia della clientela. Pone ulteriori elementi di riflessione riguardo all'incidenza delle difficoltà di privati e imprese sulle sofferenze bancarie, sul rapporto tra *bail-in* e cartolarizzazioni e sulla funzione dell'inchiesta parlamentare in quanto elemento di approfondimento sulle dinamiche del settore.

Il senatore FORNARO (*PD*) richiama l'attenzione sull'opportunità di una riflessione circa l'adeguatezza dei modelli di valutazione delle sofferenze bancarie, anche alla luce dei recenti casi di crisi di istituti di credito verificatesi in Italia. Prosegue osservando la ragionevolezza teorica di una valutazione del fattore di rischio connesso ai titoli del debito pubblico, alla quale deve essere giustapposta un'attenzione particolare al notevole rischio legato ai titoli derivati di maggiore complessità, il cui valore nozionale ha raggiunto livelli eccezionalmente elevati nel sistema europeo e ha sottratto risorse dall'attività bancaria tradizionale. La costante attenzione dedicata al rischio del debito sovrano ha pertanto distolto da altri eventi preoccupanti fattori di rischio.

Si sofferma successivamente sulla fase di riforma del credito cooperativo, cui ha concretamente contribuito la Federcasse con un autentico disegno di autoriforma, compiuto e razionale, funzionale alla necessità di un pluralismo dei modelli bancari, che tenga conto dell'opportunità di disporre di intermediari di dimensioni diverse. Esprime peraltro perplessità sulla disciplina di cui al decreto-legge n. 18 del 2016 in materia di uscita dal sistema del credito cooperativo, che appare non centrato rispetto all'impianto della riforma e alle peculiarità del sistema mutualistico.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) chiede ragguagli circa l'appropriatezza dei criteri utilizzati nell'esercizio europeo di valutazione approfondita. Mette quindi in evidenza la necessità di aumentare il livello di fi-

ducia di investitori e risparmiatori in Italia e sollecita una riflessione sulle modalità di ottenere tale risultato. Esprime quindi dubbi sulla possibilità che il Senato possa svolgere un ruolo incisivo nell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 18, a causa dei tempi che risulteranno utilizzabili a tale scopo. Conclude chiedendo un parere sulle possibilità di un effettivo miglioramento dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/17/UE.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che il Senato potrà svolgere un esame adeguatamente approfondito del decreto-legge in materia di banche di credito cooperativo.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) esprime riserve sulla riforma del credito cooperativo presentata dal Governo, la quale comporta il rischio di una riduzione dei modelli di banca presenti nel mercato italiano. Prosegue sollecitando una valutazione relativamente alla cartolarizzazione in riferimento alle sofferenze bancarie, anche in considerazione della sussistenza di crediti inesigibili. Pone successivamente un quesito circa le possibilità delle associazioni rappresentative del settore bancario di svolgere un ruolo utile ai fini della tutela dei risparmiatori a fronte delle insufficienze dimostrate dal settore bancario sul piano della profilazione dei clienti nelle operazioni di collocamento di titoli.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) manifesta riserve sul complesso del provvedimento del Governo in materia di riforma del credito cooperativo. Rileva quindi come sia massima l'importanza da attribuire a fattori quali la fiducia e la trasparenza, ponendo un quesito circa le possibilità di accrescerne la portata attraverso misure idonee alla tutela dei risparmiatori.

La senatrice GUERRA (*PD*) rileva l'importanza dell'impegno degli intermediari nel rapporto con i risparmiatori, a fronte della scarsa percezione del livello di rischio caratterizzante i titoli posti in collocamento. Pone quindi quesiti circa la portata dei poteri di controllo attribuiti alla capogruppo ai sensi del decreto-legge in materia di riforma delle banche di credito cooperativo in via di conversione, nonché riguardo ai criteri dimensionali per la definizione delle società capogruppo e delle banche cui è attribuita la possibilità di uscire dal sistema del credito cooperativo, anche in considerazione della possibilità di ingresso nel sistema stesso di nuovi capitali.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) chiede ragguagli sull'entità dei crediti deteriorati e delle garanzie disponibili. Dopo aver rammentato il disegno di legge in materia di educazione finanziaria in esame al Senato sollecita un chiarimento in relazione all'adeguatezza e all'impegno degli istituti bancari riguardo al rapporto con i singoli risparmiatori riguardo alla valutazione della consapevolezza degli stessi circa il livello di rischio degli investimenti proposti.

Risponde ai quesiti il dottor SABATINI, rilevando innanzitutto che mentre in alcuni paesi il collasso del sistema bancario è stato causato dal finanziamento di bolle immobiliari, cosicché l'unica soluzione è stata quella di ricorrere agli aiuti di Stato, la situazione delle banche italiane è completamente differente. I crediti deteriorati sono semplicemente l'effetto di sette anni di crisi: con un'analogia riduzione del PIL, in altri Stati si avrebbe avuto un livello di sofferenza molto maggiore. A determinare questo dato incidono elementi regolamentari, poiché l'Unione europea introduce regole tarate sulla media degli Stati membri, che non sempre si adattano bene alla situazione italiana, ad esempio in tema di ritardato pagamento (il termine fissato è di 90 giorni, mentre in Italia facilmente si giunge a 180) o di soglie quantitative. In prospettiva, poi, la situazione sarà ulteriormente impattata dai nuovi principi contabili, che imporranno di stimare *ex ante* le perdite future.

In merito al tema degli aiuti di Stato, ritiene che nemmeno negli anni più difficili della crisi, il 2011-2012, ve ne sarebbe stata necessità: non bisogna perciò rammaricarsi di non averne fatto uso quando questi erano consentiti dalla legislazione europea, ma piuttosto rilevare che sarebbe stato utile investire quelle eventuali risorse sulle imprese e non sulle banche.

Ad oggi il problema dei crediti deteriorati non è grave, anche se occorre perseguire un'inversione di rotta, ad esempio ponendosi l'obiettivo di ridurre di almeno un anno i tempi per il loro recupero, posto che, ad oggi – ma si auspica che con le nuove procedure la situazione migliori – nell'arco di cinque anni se ne riesce a recuperare circa il 40 per cento. Registra poi con favore il miglioramento, dal 2014, del regime fiscale degli accantonamenti.

Con riferimento alla questione dell'informazione dell'utenza a fronte del collocamento di prodotti finanziari, rileva come l'ABI si sia da sempre fatta promotrice di una sua semplificazione, attraverso la redazione di strumenti agili e comprensibili, posto che i documenti richiesti dalla normativa non sono di facile lettura. Al riguardo, l'associazione ha anche scritto alla Consob. Più in generale, l'ABI è impegnata anche sul tema dell'educazione finanziaria, attraverso un'apposita fondazione, ed ha altresì manifestato il proprio sostegno al disegno di legge presentato al Senato in materia, ciò anche al fine di difendere la reputazione dell'intero settore.

Si sofferma poi sullo schema di decreto legislativo in materia di mutui ipotecari, precisando che la direttiva da questo recepita nasce dall'esigenza di aumentare le tutele per i clienti e non per gli istituti di credito. Con riferimento, in particolare, alla possibilità che la banca recuperi il dovuto attraverso l'acquisizione del bene, occorre notare che la misura non si applica retroattivamente, che deve essere espressamente prevista nel contratto di mutuo, che, ove le parti abbiano concordato in tal senso, al verificarsi dell'evento vi sarà una valutazione indipendente del valore dell'immobile: qualora questo sia superiore al credito, la banca verserà l'ec-

cedenza al debitore, qualora sia inferiore, il debito sarà considerato estinto.

Circa la valutazione del rischio rappresentato dal debito sovrano detenuto dalle banche, fa presente che già oggi i titoli di Stato di paesi non appartenenti all'OCSE non sono ritenuti a rischio zero. Soprattutto però, rileva, nel caso in cui uno Stato dichiarasse *default*, gli istituti di credito sarebbero colpiti non tanto a motivo dei titoli da loro posseduti quanto, di riflesso, per le conseguenze su imprese e famiglie, senza parlare degli effetti di contagio da un paese all'altro. Sul punto perciò, sarebbe difficile ritenere che, nell'Unione europea, vi siano titoli di Stato totalmente privi di rischio, salva ovviamente l'eventualità dell'istituzione di *Eurobond*.

L'oratore si sofferma infine sui limiti dell'attività di vigilanza in materia bancaria svolta in sede europea, focalizzata soprattutto sull'esposizione creditizia e non sui rischi da attivi finanziari, che non sono quotati quotidianamente su un mercato che ne determini il valore, bensì valutati in base alle stime delle banche stesse: come recenti esperienze hanno dimostrato, tali attivi sono sempre stati il detonatore di gravi situazioni di crisi.

Interviene poi l'avvocato SFORZA FOGLIANI, soffermandosi dapprima sul tema del salvataggio delle quattro banche in crisi, che, a proprio avviso, sarebbe stato effettuato con maggiore successo se l'Unione europea avesse acconsentito all'iniziale proposta del Fondo interbancario, una strada che non è stato possibile percorrere anche per l'atteggiamento debole del Fondo stesso e del Governo, che ha di fatto anticipato l'entrata in vigore del meccanismo del *bail-in*. In quel modo, peraltro, non sarebbe nemmeno esploso il problema delle obbligazioni subordinate.

Con riferimento a tali obbligazioni, ritiene che gli acquirenti non potessero non sapere che la banca che emette uno strumento di quel tipo si trova necessariamente in difficoltà, una circostanza che doveva essere quantomeno suggerita dai tassi di interesse corrisposti (7 per cento contro l'1,5 di una normale obbligazione).

Più in generale, rileva comunque che il *bail-in* non va considerato una procedura ordinaria, ma uno strumento da adottare in casi limite, cui si giunge dopo vari provvedimenti della Banca d'Italia.

Con riferimento alla direttiva sui mutui ipotecari, si associa ai rilievi del precedente oratore circa la circostanza per cui quella che in Italia è presentata come una misura voluta dalle banche, è stata invece promossa da organizzazioni europee dei consumatori: il Governo italiano, in sede di recepimento, ha poi introdotto ulteriori garanzie per questi ultimi. Peraltro, in una situazione di calo del prezzo degli immobili come quella cui abbiamo assistito negli ultimi anni, le banche italiane sono state avvantaggiate dall'assenza di tali previsioni. Con il nuovo regime il debitore, consegnando l'immobile alla banca, si libera dell'intero debito, mentre con la normale procedura esecutiva sono a suo carico sia l'eventuale differenza di valore sia le spese del procedimento.

L'associazione fra le banche popolari, conclude, ha sempre promosso l'educazione finanziaria, la tutela della concorrenza nel settore e il legame tra la banca e il territorio.

Interviene infine l'avvocato AZZI, che rileva come la sfida per le banche di credito cooperativo sia riuscire a soddisfare la duplice esigenza di gestire le risorse della comunità e al contempo integrarsi a gruppo. Le 370 banche associate hanno largamente condiviso il progetto di superare la fase di gestione atomistica, mantenendo fermi i principi di partecipazione, pluralismo e democrazia economica.

A seguito della riforma attualmente oggetto del decreto-legge in fase di conversione, la banca di credito cooperativo capogruppo, continuerà a mantenere la prevalente finalità mutualistica e dovrà possedere la maggioranza del capitale delle altre banche appartenenti al gruppo. Anche se la legge non può prevederlo, Federcasse riterrebbe preferibile giungere alla costituzione di un unico gruppo fra le proprie associate, al fine di favorire le economie di scala.

Questo modello costituisce peraltro una soluzione originale, che caratterizzerà l'ordinamento italiano nel senso di favorire lo sviluppo della piccola realtà bancaria pur consentendo le sinergie del grande istituto. Esprime tuttavia perplessità sul meccanismo, introdotto nel decreto-legge, del cosiddetto *way out*, che va nella direzione opposta rispetto alla riduzione del numero di banche. Al riguardo, domandano perlomeno che, da un lato, venga sancita l'indivisibilità dell'80 per cento del patrimonio e, dall'altro, che il termine per attivare l'opzione non ecceda la data di conversione del decreto-legge.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa. Avverte quindi che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 256*

Il presidente Mauro Maria MARINO propone di convocare un'ulteriore seduta alle ore 9 di domani, al fine di svolgere l'illustrazione dello schema di parere della relatrice Ricchiuti sull'Atto del Governo n. 256, nonché di eventuali schemi di parere alternativi.

La senatrice BOTTICI (M5S) osserva che sarebbe preferibile riprendere l'esame dell'atto del Governo n. 256 disponendo delle osservazioni della 2<sup>a</sup> Commissione, così da poter svolgere la trattazione sulla base di ulteriori elementi di analisi.



Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che l'illustrazione dello schema di parere possa essere funzionale all'approfondimento auspicato.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9 di domani.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 8 marzo 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 231**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**CONTE**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE – FEDERCASSE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1196 (CITTADINANZA ECONOMICA)*

### **Plenaria**

**258<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione n. 3-02381 della senatrice Moronese sul pagamento dei canoni di locazione degli immobili adibiti a sede degli Archivi di Stato, riepilogando preliminarmente l'attuale assetto organizzativo della Direzione generale archivi. In proposito, fa presente che il compito istituzionale di conservazione dei beni archivistici statali è esercitato dall'Archivio centrale dello Stato, dagli Archivi di Stato e dalle 33 sezioni di Archivio di Stato istituite in Comuni non capoluogo dove sussistano archivi statali rilevanti per quantità e qualità. Dopo aver precisato che la vigilanza sul patrimonio non statale è invece esercitata dalle Soprintendenze archivistiche, evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero gli Archivi di Stato e le medesime Soprintendenze archivistiche sono divenute articolazioni della Direzione generale archivi.

Specifica altresì che il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, ha da un lato attribuito alle Soprintendenze archivistiche le nuove competenze statali in materia di beni librari e, dall'altro, ha ridisegnato l'articolazione di alcuni uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito della Direzione generale archivi, con l'individuazione in modo distinto di alcuni Istituti precedentemente accorpati. Riferisce quindi in dettaglio circa la distribuzione dei 116 Istituti archivistici della Direzione generale archivi presenti sul territorio nazionale, rilevando che nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello non generale vanno inclusi i due servizi operanti presso la medesima Direzione generale.

Dà indi conto della spesa sostenuta, nel 2014, dalla Direzione generale archivi per fitto di locali ed oneri accessori puntualizzando che, per il contenimento delle spese di locazione e la razionalizzazione delle sedi, occorre far riferimento al Piano nazionale previsto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge finanziaria 2010; esso, per la parte riferita al Ministero dei beni culturali, è stato redatto dal Segretariato generale che lo ha trasmesso all'Agenzia del Demanio il 30 giugno 2015. Informa inoltre che l'Agenzia, il successivo 17 settembre, ha restituito il Piano di razionalizzazione nazionale a tutte le Amministrazioni, con gli esiti della verifica in ordine alla fattibilità degli interventi proposti.

Dopo aver segnalato che il Piano di razionalizzazione nazionale relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è pubblicato sul sito dell'Agenzia del demanio, afferma che la dismissione di *ex* caserme potrebbe rendere ipotizzabile un piano di riutilizzo di tali immobili quali sedi di Archivio di Stato. Tuttavia, occorre specificare che gli edifici adibiti a uso archivio non solo devono essere conformi alla disciplina generale di prevenzione incendi, di sicurezza e igiene del lavoro ma devono anche corrispondere a specifici *standard* costruttivi, tecnici e di sicurezza.

Sottolinea dunque come l'uso di un complesso demaniale non costituisca una soluzione di immediata realizzazione, considerata l'esigenza di finanziare interventi particolarmente complessi e onerosi di adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico, indispensabili per la destinazione ad archivio.

Per quanto riguarda alcune situazioni particolari relative agli Istituti archivistici del Lazio precisa che: l'Archivio centrale dello Stato con sede a Roma il 21 dicembre scorso ha stipulato un nuovo contratto di locazione con l'INAIL, per la durata di nove anni al canone annuo esente IVA di 5.085.700 euro; la sede sussidiaria dell'Archivio di Stato di Roma adibita a deposito è ubicata in via Galla Placidia in un immobile di proprietà della SO.GE.CO.RI. srl, che ha stipulato con l'Archivio di Stato di Roma un contratto di locazione in data 29 dicembre 2010, con decorrenza 1° gennaio 2011, per sei anni, al canone annuo di 787.394,10 euro compresa IVA. Nel puntualizzare che tale sede è inserita nel Piano di razionalizzazione nazionale, fa presente che sono in corso le attività per la consegna dell'immobile demaniale «Caserma Donato» località Trullo – Roma, previa effettuazione dei necessari lavori di adeguamento, per i quali occorre peraltro reperire le occorrenti risorse finanziarie, quantificabili in 2.500.000 euro.

Per quanto invece attiene agli Istituti archivistici della Campania, chiarisce che i canoni locativi per gli Archivi di Stato di Benevento, di Caserta, di Salerno e per la Soprintendenza archivistica della Campania ammontano effettivamente a circa 700.000 euro l'anno. In particolare, riferisce che per l'Archivio di Stato di Benevento è stata individuata la possibilità di ridurre la superficie in locazione, di proprietà del Seminario Arcivescovile di Benevento, di circa il 10 per cento del totale attualmente occupato, diminuendo conseguentemente il canone dovuto.

Dopo aver comunicato che la Soprintendenza archivistica per la Campania si trasferirà entro il 2016 nei locali demaniali di «Palazzo Carafa», rende noto che per l'Archivio di Stato di Caserta si sta cercando sia una idonea sede, alternativa a quella attuale in locazione, sia spazi adeguati per i depositi. Precisa peraltro che si sta procedendo all'attuazione del progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta alla loro destinazione culturale, educativa e museale.

Comunica poi che, a seguito del sopralluogo effettuato il 21 gennaio scorso per la definizione degli ambienti del piano terra e del piano interrato, da destinare all'Archivio di Stato di Caserta, l'Agenzia del Demanio ha proceduto alla consegna formale dei locali al direttore dell'Archivio di Stato di Caserta e sono stati avviati gli adempimenti necessari per consentire il trasferimento di sede. Fa presente altresì che è stato individuato il responsabile unico del procedimento per l'esecuzione degli interventi di adeguamento necessari, che ha già trasmesso il documento preliminare alla progettazione, ed è stato costituito il relativo gruppo di lavoro.

Per quanto concerne il recupero dell'ex Caserma Pollio, prosegue il Sottosegretario, è stata avviata la procedura di individuazione del contraente per lo stralcio funzionale di 12 milioni di euro. Tale procedimento

è condotto dal Provveditorato interregionale alle Opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, nella sua qualità di Stazione appaltante.

Illustra poi la situazione dell'Archivio di Stato di Salerno, che è ubicato in un immobile di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Salerno, dichiarato di interesse storico-artistico. Con deliberazione del 21 dicembre 2015 del Consiglio provinciale il suddetto immobile è stato inserito nell'elenco del Piano triennale 2015-2017 delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari; detta deliberazione è stata impugnata dal Dicastero, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2015.

Dopo aver manifestato piena disponibilità ad informare la Commissione sull'esito del giudizio, segnala infine che sarà compiuto un ulteriore approfondimento dall'Agenzia del Demanio, allo scopo di verificare l'eventuale sopravvenienza di beni immobili demaniali liberi, idonei per far fronte alle esigenze degli istituti archivistici.

Riconosce comunque l'esigenza che le direzioni degli istituti archivistici che utilizzano immobili a titolo oneroso e non risultano inseriti nel Piano di razionalizzazione nazionale oppure che risultano inseriti nel suddetto Piano ma per intervento dichiarato come «operazione non attendibile» da parte dell'Agenzia del Demanio, provvedano a richiedere nuovamente alle Direzioni regionali della stessa Agenzia la disponibilità di immobili demaniali idonei da adibire a sedi.

Dopo aver riferito che la competente Direzione generale, il 10 febbraio 2016, ha fornito a tutti gli Istituti le necessarie indicazioni al riguardo, mette a disposizione della Commissione un prospetto in cui sono indicati tutti gli Istituti archivistici che utilizzano immobili a titolo oneroso e sono evidenziati quelli inseriti nel Piano di razionalizzazione nazionale.

La senatrice MORONESE (M5S), pur prendendo atto di aver ricevuto una risposta molto dettagliata, si dichiara parzialmente soddisfatta rispetto ai quesiti posti. Con riferimento al Piano di razionalizzazione, nega che sia possibile accedervi via *internet* e ribadisce la richiesta di pubblicarlo anche sulla pagina *web* della Direzione generale archivi.

Lamenta poi che nel 2015 siano stati spesi circa 18,8 milioni di euro per i fitti passivi, che rappresentano circa i quattro quinti dell'intero *budget* destinato agli archivi. Reputa poi preoccupante che non vengano impiegati i beni demaniali ma si continui ad utilizzare beni privati, sperperando ulteriori risorse.

In merito all'Archivio di Caserta, prende atto con favore che sia stata finalmente avviata una soluzione idonea, peraltro dopo numerose sollecitazioni, stigmatizzando comunque che finora siano stati spesi 12 milioni di euro. Quanto agli Archivi del Lazio, giudica esorbitanti le cifre esposte dal Sottosegretario le quali, benchè ritenute congrue dagli organismi competenti, vanno comunque a beneficio dei privati. Si riserva conclusivamente di valutare la documentazione messa a disposizione della Commissione.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-02331 della senatrice Blundo sul direttore generale dell'università «La Sapienza» di Roma, precisando che l'Amministrazione ha acquisito i necessari elementi informativi direttamente dal Rettore del suddetto ateneo. In merito al primo aspetto relativo alla legittimità dell'incarico, precisa che l'interessato ha vinto il corso-concorso, per titoli ed esami, di formazione dirigenziale presso la *ex* Scuola superiore della pubblica amministrazione (ora Scuola Nazionale dell'Amministrazione-SNA) nel 1989, quando era legittimo partecipare a tali concorsi anche senza il possesso della laurea.

Inoltre, con riferimento all'ultimo rinnovo dell'incarico di direttore generale, fa presente che esso è stato conferito prima dell'entrata in vigore della norma che vieta l'attribuzione di incarichi a persone che sono in quiescenza; tale norma fa peraltro salvi gli incarichi già in corso. Ricorda infatti che l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 impone il divieto alle pubbliche Amministrazioni, nonché alle autorità indipendenti, di attribuire – a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto – incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. A riprova della legittimità dell'incarico, puntualizza che il Dipartimento della Funzione pubblica, a seguito di un esposto pervenuto da una sigla sindacale, ha effettuato alcuni approfondimenti non riscontrando alcuna anomalia.

In merito al secondo aspetto relativo alla comprovata qualificazione professionale del direttore generale, evidenzia i positivi risultati gestionali conseguiti e riscontrabili, sotto il profilo sia della *performance* individuale valutata da un organo terzo, qual è il Nucleo di valutazione d'ateneo, sia di quello contabile riferito agli ultimi esercizi.

Quanto al terzo aspetto inerente i familiari del direttore generale, comunica che la figlia dello stesso è stata assunta a seguito di regolare vincita di un concorso presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e che solo nel 2009 si è trasferita per mobilità presso l'Università «La Sapienza». Precisa, inoltre, che il medesimo concorso non prevedeva il possesso della laurea quale requisito di partecipazione. Chiarisce, altresì, che la stessa è attualmente nella medesima categoria di ingresso e che nel 2008 – quindi prima del suo trasferimento – ha conseguito la laurea in Sociologia.

Con riferimento, infine, ad un'indagine presso la Procura di Bergamo che interessa un nipote del direttore generale nella sua qualità di medico, afferma che non vi è alcuna oggettiva correlazione tra tale fatto e l'incarico dello zio, oltre al semplice rapporto di parentela.

La senatrice BLUNDO (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, manifestando sconcerto per il tentativo del Ministero di giustificare lo *status quo*. Aver consentito al direttore generale Musto D'Amore di occupare una posizione di rilievo senza laurea rappresenta infatti, a suo giudizio, un

fatto assai grave, nonostante l'Amministrazione si trincerò dietro a presunti fondamenti normativi. Né risultano chiare le motivazioni per le quali non vi sono stati bandi pubblici per gli acquisti compiuti, né siano trasparenti gli incarichi conferiti. Ciò ha portato ad un generale decadimento dell'Università La Sapienza che invece in passato poteva pregiarsi di un altissimo valore.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Riferisce il relatore LIUZZI (*CoR*), ricordando che, in base alla legge n. 234 del 2012, il Governo presenta, ad inizio anno un disegno di legge europea e un disegno di legge di delegazione europea. Fa presente tuttavia che, essendo le leggi per il 2014 entrate in vigore a metà dell'anno successivo, la predisposizione di quelle per l'anno 2015 è slittata alla fine dell'anno. Pertanto, riferisce che la proposta di legge di delegazione europea 2015 è stata presentata alla Camera dei deputati il 18 gennaio scorso e il disegno di legge europea 2015 è stato presentato al Senato il 3 febbraio.

Dopo aver brevemente riepilogato i contenuti delle due leggi, afferma che il provvedimento non reca norme di stretta competenza della 7<sup>a</sup> Commissione. L'unico ambito che incide marginalmente sulle materie di interesse è contenuto nell'articolo 8, che esenta dal pagamento della tassa di circolazione i veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza in un altro Stato membro.

Rende noto infatti che la norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7192/14/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa italiana in materia di tasse automobilistiche con la direttiva 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto. In particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva, concede una franchigia dalla tassa di circolazione all'atto dell'importazione temporanea di veicoli da turismo «in caso di utilizzazione da parte di uno studente di un veicolo da turismo immatricolato nello Stato membro in cui egli risiede normalmente, nel territorio dello Stato membro in cui lo studente soggiorna all'unico scopo di proseguirvi gli studi». Poiché nell'ordinamento interno non è prevista tale franchigia in favore di studenti, l'articolato proposto prevede, quindi, una modifica al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, introducendo un'esenzione dal pagamento di tale tassa per il veicolo da turismo immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un ade-

guato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente lo studente che lo utilizza nel territorio italiano per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore LIUZZI (*CoR*), stante l'esiguità degli ambiti di competenza, propone di esprimere una relazione favorevole.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole proposta dal relatore (pubblicata in allegato).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (n. 260)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice aveva presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato a quella seduta. Ricorda altresì che si era convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, la proroga di dieci giorni per l'espressione del parere sull'atto in titolo. La Presidenza del Senato ha concesso la proroga del termine per la formulazione del parere sull'atto in esame, fissando all'11 marzo il nuovo termine.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) prende spunto dalle richieste di modifica avanzate nella scorsa seduta per illustrare talune correzioni ed integrazioni apportate allo schema di parere (pubblicato in allegato). In proposito, fa presente di aver anzitutto trasformato alcune osservazioni in condizioni, con riferimento alla necessità di ridurre la soglia minima di contributo, di rendere nota la ripartizione territoriale delle risorse e di escludere l'Istituto San Pio V dalla tabella triennale, atteso che si sono verificate incongruità nella distribuzione dei fondi. Lamenta altresì il ritardo nella presentazione dell'atto che ha reso difficile per gli stessi enti proseguire nella loro attività.

Sul nuovo schema di parere, illustrato dalla relatrice, prende la parola il senatore QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), il



quale esprime forte preoccupazione per il contenuto dell'atto per le motivazioni in parte recepite dalla relattrice. Dopo aver ricordato che la tabella triennale finanzia molti enti di ricerca italiani, fa presente che un errore di valutazione può tradursi in una esclusione dal contributo e dunque in una perdita del nostro patrimonio culturale. Reputa peraltro concettualmente errati i parametri di valutazione previsti dal bando, in quanto tre sono di carattere assoluto, mentre due sono relativi. Tuttavia, essendo la valutazione unica per tutti, ne consegue che i parametri di carattere assoluto risultano premianti per i soggetti che richiedono somme elevate, svantaggiando in partenza gli organismi che avanzano richieste più modeste.

Detta contestazione, che definisce quasi matematica, determina due corollari: in primo luogo, vengono valutati nella stessa maniera tutti gli enti, a prescindere dal contributo richiesto e, in secondo luogo, non solo non si evince la distribuzione degli enti sul territorio nazionale, ma la valutazione viene effettuata su ambiti di ricerca troppo differenziati tra loro, tanto che l'applicazione dei criteri non risulta omogenea. Nel domandare come è possibile valutare con stessi criteri attività differenti, rammenta che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) non a caso è distinta in ambiti e comparti disciplinari, proprio perché nessun ente valutatore può avere sufficienti competenze per esaminare ricerche in settori troppo variegati.

Con riferimento ai giudizi espressi dalla commissione di valutazione, rileva poi criticamente come non sempre ad essi non corrisponda una votazione coerente, e ciò non fornisce a suo avviso una buona impressione in termini di trasparenza. Registra altresì che alcune fondazioni che hanno ricevuto punteggi elevati non hanno attività di ricerca in corso, ma le ultime risalgono addirittura al 2014.

Pone poi particolare attenzione alle istituzioni di cultura politica, su cui invoca una riflessione collettiva. Considerato che vi è sempre maggiore difficoltà a reperire risorse private, nel momento in cui viene meno la dimensione meritocratica si rischia a suo giudizio di punire le istituzioni più serie, con il risultato di una scomparsa di fatto delle culture politiche. Cita ad esempio la Fondazione Basso, esclusa dal finanziamento pur avendo un grande patrimonio librario ed archivistico. Nel rinnovare la propria preoccupazione per i contenuti del provvedimento, sollecita una riflessione pubblica proprio a partire dalle istituzioni, sui temi descritti.

Il senatore TOCCI (*PD*) manifesta piena condivisione sull'intervento del senatore Quagliariello, sottolineando come la relatività dei parametri sia ancora più accentuata per quanto concerne l'assegnazione del finanziamento, attribuito a suo avviso in maniera discrezionale. Coglie quindi l'occasione per suggerire un'audizione dell'ANVUR proprio per raccogliere informazioni sulle modalità di valutazione in generale.

Concorda altresì con la questione della possibile scomparsa di culture politiche, giudicando improprio mettere insieme soggetti che svolgono attività di ricerca assai diverse. Ritiene infine che la scelta di eliminare il

finanziamento pubblico ai partiti dovrebbe condurre proprio ad un maggiore sostegno economico delle culture politiche.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) condivide il rilievo della relatrice sulla necessità di ridurre la soglia minima, che reputa divisiva e priva di un'ideale *ratio*. In merito alla distribuzione geografica delle risorse, lamenta che le fondazioni del Meridione siano poco presenti e sollecita il Dicastero a mettere in condizioni anche gli organismi del Mezzogiorno di partecipare a tali bandi.

Il PRESIDENTE fa presente che la possibilità di svolgere audizioni reputa poco praticabile, stante la necessità di esprimere un parere entro l'11 marzo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali: seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del documento conclusivo (Doc. XVII, n. 6)**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 1° marzo nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la senatrice Montevercchi ha illustrato uno schema di documento conclusivo, pubblicato in allegato a quella seduta.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ricorda di aver recepito nello schema di documento conclusivo già illustrato alcuni suggerimenti avanzati dalla senatrice Blundo nonché proposte informali pervenute dal Governo, anche sulla base dei documenti consegnati dal sottosegretario Borletti Buitoni. Cita in proposito i progetti dei cammini, delle case cantoniere, il progetto «fari» nonché le iniziative in corso con la Fondazione FS.

Menziona altresì alcune iniziative parlamentari in corso d'esame presso l'altro ramo del Parlamento in materia di patrimonio culturale immateriale e di impiego di ferrovie in disuso a fini turistici.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, che censisce una variegata area del cosiddetto «non gestito» e consente di far emergere numerosi beni tuttora dimenticati.

La senatrice PUGLISI (*PD*) dà atto a sua volta alla relatrice di aver compiuto un lavoro di sintesi di tutte le esperienze presentate in Commissione dai soggetti auditi, da cui è emerso il bisogno di valorizzare il patrimonio locale, anche in un'ottica di sussidiarietà. Reputa infatti fonda-

mentale coinvolgere i soggetti del *no profit*, ampliando altresì le opportunità per i giovani di recuperare i luoghi abbandonati dei propri territori.

Ringrazia inoltre gli amministratori locali che hanno ideato modalità nuove per recuperare i beni dimenticati, nonostante la crisi finanziaria. Ciò rende possibile mettere in rete le competenze, offrendo dunque un supporto tanto al Legislatore quanto al Governo. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) si associa agli apprezzamenti rivolti alla relatrice, condividendo la necessità di una mappatura del patrimonio «minore», anche al fine di dare nuovo impulso al turismo culturale. Giudica infatti importante superare la tradizionale concezione di tutela, puntando di più sulla valorizzazione, anche attraverso sinergie tra pubblico e privato. In proposito, concorda con l'idea di estendere lo strumento dell'*art bonus* anche ai beni privati.

Dopo aver brevemente accennato ad alcune esperienze della regione Veneto, ribadisce la necessità di coinvolgere i comuni nel recupero dei beni e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) manifesta a sua volta soddisfazione per il lavoro della relatrice, ricordando le numerose esperienze che sono state illustrate in Commissione durante le audizioni, a dimostrazione di una vera passione degli amministratori locali per il proprio territorio. Nel giudicare importante la sintesi compiuta, chiede alla relatrice di inserire un accenno anche alle architetture in pietra a secco rappresentate dai trulli, che hanno a loro volta bisogno di una rivitalizzazione e di recupero.

La relatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si dichiara disponibile ad inserire il suggerimento del senatore Liuzzi e riformula lo schema di documento conclusivo, pubblicato in allegato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità lo schema di documento conclusivo come riformulato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti delle Casse rurali ed artigiane – Federcasse, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1196 (cittadinanza economica), i quali hanno consegnato una documentazione che – unitamente ad eventuali integrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che la Fargo *entertainment*, la Michelangelo film e la Caro film hanno fatto pervenire – su questioni relative alla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo – una documentazione unitaria che sarà anch'essa resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

**ULTERIORE SCHEMA DI PARERE PROPOSTO  
DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO  
N. 260**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo, che individua gli enti privati di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e inseriti in un'apposita tabella triennale, valevole per il triennio 2014-2016;

considerato che, in base al decreto ministeriale n. 44 del 2008:

– gli enti privati di ricerca possono usufruire di contributi previo inserimento, in base a selezione indetta con apposito bando pubblico, in uno specifico elenco;

– non possono usufruire di contributi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, i loro consorzi e le loro fondazioni, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio altri finanziamenti a carico dello Stato;

tenuto conto che la somma attribuibile per il 2014 complessivamente è pari a 3 milioni di euro e che il numero di domande presentate per il triennio 2014-2016 conferma l'entità degli anni precedenti, atteso che sono state presentate 126 domande per una richiesta complessiva di 24,9 milioni di euro, mentre 133 erano le domande nel 2011-2013, per una richiesta di contributi pari a 57,6 milioni di euro;

preso atto delle novità del bando 2014, che consistono nella particolare articolazione dei criteri di valutazione, nella definizione di contributi minimi e massimi e nella possibilità di revoca del contributo;

rilevato che a ciascuno di questi criteri (qualità e rilevanza delle attività, tradizione storica, coerenza e congruità del contributo, consistenza e qualificazione delle risorse umane e consistenza del patrimonio didattico, scientifico e culturale) è attribuito un punteggio stabilito direttamente dal bando e che, a differenza che in passato, è fissata una soglia minima complessiva da raggiungere pari a 35 punti, ma con non meno di 15 punti e 10 punti, rispettivamente, per il primo e secondo criterio;

valutato inoltre che il bando ha stabilito l'attribuzione di un contributo pari all'80 per cento del finanziamento richiesto, per un importo minimo concedibile pari a 50.000 euro;

riscontrato tuttavia che l'applicazione dei criteri di valutazione del bando 2014 ha fatto sì che nel provvedimento in titolo siano stati finanziati solo 42 enti, a fronte dei 122 enti finanziati nel 2011-2013;

considerato peraltro che sono rimasti esclusi molti enti con un punteggio inferiore a 35 punti oppure con un punteggio superiore a 35 ma con soglie inferiori a 15 e 10 nei primi due criteri, nonché alcuni soggetti che avevano chiesto un contributo inferiore alla predetta soglia di 50.000 euro;

rilevato inoltre criticamente che, poiché nella graduatoria rientrano i primi 42 enti fino al raggiungimento dell'importo complessivo di 3 milioni di euro, altri enti, pur avendo ricevuto una buona valutazione, non hanno potuto accedere al finanziamento per esaurimento dell'ammontare disponibile;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si raccomanda maggiore celerità nella conclusione delle procedure di valutazione, onde assicurare la corrispondenza tra l'erogazione effettiva delle risorse e l'anno iniziale di validità della tabella;

2. si reputa opportuno riequilibrare il rapporto tra contributi destinati al sostegno del funzionamento degli enti richiedenti e quelli volti a valorizzare il merito scientifico e gli esiti della ricerca;

e con le seguenti condizioni:

a) si sollecita l'Esecutivo a riequilibrare i criteri del bando, attraverso una riduzione della soglia minima di contributo oppure assicurando un punteggio minimo oltre il quale il finanziamento viene comunque erogato, al fine di evitare che enti meritevoli di sostegno vengano esclusi dal riparto o che vengano avanzate richieste di contributo eccessivamente elevate per superare il limite minimo previsto dal bando;

b) si sollecita il Ministero, anche nei prossimi riparti, a rendere nota nel decreto di attribuzione dei fondi quale sia la ripartizione territoriale delle risorse, al fine di incentivare progetti di ricerca dislocati in maniera più omogenea sul territorio;

c) in attesa di un riordino complessivo della normativa relativa alle modalità di assegnazione dei contributi pubblici, che appare urgente e non più procrastinabile, pur prendendo atto che il contributo all'Istituto San Pio V è previsto dalla legge n. 293 del 2003, si sollecita l'Esecutivo a prendere iniziative che escludano dalla tabella triennale il suddetto Istituto e comunque tutti gli enti che usufruiscono di assegnazioni dirette per via legislativa.

## **DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA MAPPA DELL'ABBANDONO DEI LUOGHI CULTURALI APPROVATO DALLA COMMISSIONE (Doc. XVII, N. 6)**

### **1. PREMESSA**

L'indagine conoscitiva in titolo ha permesso alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato – sulla scorta delle audizioni effettuate e in base alle testimonianze raccolte circa la situazione in cui versano i beni culturali – di individuare alcune tematiche di sicuro rilievo, insieme con diverse criticità sulle quali intende esprimere una valutazione conclusiva.

L'Italia, è cosa nota, vanta primati per varietà e ricchezza del patrimonio culturale ma anche, in negativo, problemi di abbandono, incuria e negligenza. Al valore inestimabile dell'offerta – per quantità e qualità – e alla difficoltà oggettiva di sostenere i costi relativi soprattutto alla «conservazione» dei beni, corrispondono un'atavica mancanza di fondi, vieppiù aggravata dai ripetuti tagli che da vari anni – quantomeno fino alla inversione di tendenza determinata dalla manovra di bilancio 2016 – hanno progressivamente assottigliato le disponibilità finanziarie, e i «monumenti al degrado» di cui è disseminata la Penisola, che di quella varietà e di quella ricchezza rappresentano paradossalmente la cartina di tornasole e la triste, desolata immagine rovesciata di segno.

Obiettivo primario della Commissione, attraverso l'indagine conoscitiva, è stato quello di abbozzare una sorta di guida in filigrana del nostro Paese: isolare, far affiorare, elencare e, se pur sommariamente, inventariare tassonomicamente i numerosi luoghi d'interesse culturale che giacciono appunto in stato di abbandono in relazione alle relative tipologie.

Contestualmente ai «luoghi dell'abbandono», la Commissione ha così preso consapevolezza dell'enorme quantità di beni sottoutilizzati, della variegata e complessa area del «non-gestito» e del «non-sfruttato» (fino alle situazioni non infrequenti e paradossali di beni restaurati e tuttavia non fruibili).

### **2. DEFINIZIONI, SINTESI DEI DATI, SITUAZIONE ATTUALE**

In via preliminare e quale presupposto necessario, la nozione stessa di «patrimonio culturale» deve essere valutata in una prospettiva generale, meno cristallizzata e più duttile, entro un ventaglio più ampio di riferimenti che comprendono:

– la conservazione (insieme con le diverse e spesso onerose e complesse problematiche concernenti recupero, restauro e manutenzione);



- una tutela opportunamente estesa ai beni paesaggistici (non scera, dunque, da implicazioni ambientali relative al «consumo di suolo»);
- la fruibilità, in particolare da parte delle persone con disabilità permanente o temporanea, che, mentre sottrae il bene culturale a una prospettiva elitaria, intende valorizzarlo non privandolo tuttavia del significato e del suo valore intrinseco;
- la valorizzazione e la promozione del bene culturale in stretta connessione al territorio: al contesto, cioè, di cui il bene partecipa, dando significato e al tempo stesso ricevendone, dunque in proficua osmosi, anche in chiave di rivalutazione e promozione turistica e sociale di un luogo;
- il rilancio di una strategia nazionale di attenzione al territorio (il ministro Franceschini è più volte intervenuto sull'argomento) capace di incrociare i piani strategici di promozione turistico-culturale con la ricerca di un turismo colto, di qualità, capace di apprezzare un'offerta rinnovata e, non ultimo, di contribuire alla riqualificazione di aree e territori in cui l'abbandono del patrimonio artistico-culturale è esso stesso cifra del degrado sociale, nel nome di una riqualificazione che passa anche attraverso il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo presente l'importante ruolo attivo che dovrebbe avere la cittadinanza con l'obiettivo di fidelizzare gli abitanti al territorio.

Diversi risultano gli esempi che, nello specifico, sono stati evidenziati fin dal principio dei lavori dalla Commissione, con riferimento alla riforma del Titolo V della Costituzione e alle competenze regionali, e con riferimento a indirizzi, in forma di sollecitazioni politiche, eventualmente da rivolgere agli enti locali.

Grazie alle audizioni la Commissione ha potuto ricavare informazioni di rilievo non solo sullo stato in cui versano i beni culturali ma su criteri, parametri e indicatori quali «strumenti operativi» che preludono e sottostanno alla possibile stesura di una «Mappa dell'abbandono», comprese definizioni, ambiti, dati sensibili (in termini quantitativi e qualitativi), linee di indirizzo.

### 3. ASPETTI EVIDENZIATI ALL'ESITO DELLE AUDIZIONI

Nell'audizione del 15 luglio 2015 il professor Carlo Borgomeo ha illustrato alla Commissione lo *status* giuridico della Fondazione «Con il Sud», il cui scopo precipuo è quello di favorire la coesione sociale attraverso un'opera di recupero e valorizzazione di beni comuni (ovvero beni culturali, ambientali o confiscati alle mafie). A tal fine la Fondazione pubblica periodicamente bandi per l'assegnazione di contributi a progetti di valorizzazione di beni culturali abbandonati di indiscusso e dimostrabile valore. I criteri di valutazione dei progetti di valorizzazione dei beni culturali previsti dai bandi sono la corrispondenza tra i progetti e i bisogni del territorio; la qualità dei soggetti partecipanti (devono essere più soggetti che operano in rete); l'autosostenibilità, ovvero la capacità dei progetti di proseguire nel tempo dopo la conclusione del finanziamento. In

relazione all'ultimo bando, in ordine di tempo, sono pervenute circa 220 segnalazioni di beni culturali abbandonati di proprietà di privati o enti locali, tra i quali la Fondazione ne ha selezionati 14. Su questi 14 beni sono stati presentati 46 progetti di valorizzazione da parte di cooperative sociali, tra i quali ne verranno selezionati per il finanziamento al massimo 8 o 9.

Nell'audizione del 29 luglio 2015 il direttore dell'Agenzia del Demanio, ingegner Roberto Reggi, ha evidenziato che l'Agenzia, di là dalle sue funzioni istituzionali, ha da ultimo assunto un ruolo di supporto agli enti pubblici, inclusi quelli territoriali, per attuare una strategia per un miglior utilizzo del patrimonio pubblico in generale. Per ciò che concerne i beni demaniali di rilevanza storico-artistica, la Commissione ha preso atto che:

a) gran parte di essi (oltre il 65 per cento) risulta in uso governativo alle pubbliche Amministrazioni centrali;

b) altri beni sono in uso a enti locali, enti religiosi, istituti scolastici, università, associazioni, accademie e fondazioni, oltre che in concessione a privati;

c) quota parte di tali beni è inserita in percorsi di valorizzazione mirata e che si basa sulla natura e sulla specificità dei beni stessi;

d) il patrimonio statale di interesse culturale gestito dall'Agenzia del demanio è oggetto costante di analisi e individuazione delle migliori forme di utilizzazione degli immobili, che in una prospettiva di rigenerazione urbana, d'intesa con le Amministrazioni interessate, faccia rivivere beni non utilizzati;

e) l'Agenzia promuove iniziative di sviluppo immobiliare che mirano a incrementare il valore economico e sociale del patrimonio immobiliare dello Stato e degli Enti locali con una forte valenza strategica per lo sviluppo dei territori;

f) il progetto «Fari», da ultimo, ha inaugurato un percorso di valorizzazione per sottrarre al degrado alcuni fari che versano in stato di abbandono e degrado, per avviarli a rigenerazione contribuendo ad attivare le economie locali a beneficio della cittadinanza.

L'Agenzia del demanio è impegnata, inoltre e in particolare, a promuovere, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, progetti di valorizzazione di immobili afferenti al demanio storico-artistico di proprietà statale attraverso il loro trasferimento agli enti locali. L'Agenzia del demanio ha ricevuto richieste di trasferimento per 642 beni di demanio storico-artistico di cui 430 accolte. Si contano, a oggi, attivi 226 tavoli tecnici con i Comuni richiedenti e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per definire i programmi di valorizzazione con finalità culturali. Su un totale di 132 programmi di valorizzazione presentati dagli enti locali, 87 sono stati approvati e l'*iter* di trasferimento si è concluso per 46 immobili, devoluti in via definitiva ai Comuni.

Ulteriori strumenti volti al recupero, riuso, valorizzazione e gestione efficiente del patrimonio immobiliare pubblico, che coinvolgono l'Agenzia del demanio, sono contenuti ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia»), per cui sono configurabili quattro opzioni alternative rispetto agli immobili valorizzati: vendita, concessione, costituzione del diritto di superficie, conferimento a fondi immobiliari. L'articolo 26 stabilisce, dunque, nuove opportunità per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e specialmente di proprietà dello Stato, tra cui beni in uso alle pubbliche Amministrazioni e alla Difesa, non più utili a fini istituzionali. L'Agenzia mantiene dal canto suo il compito di valutare e coordinare le richieste delle Amministrazioni comunali, che possono stimolare operazioni di partenariato istituzionale, funzionali al soddisfacimento delle esigenze dei territori, sia in termini di riutilizzi per finalità di interesse pubblico (*social housing*), sia in termini di individuazione di nuove funzioni.

Con le audizioni svolte nella seduta del 30 luglio 2015 la Commissione ha avuto modo di valutare, con più idonei mezzi conoscitivi e modalità di analisi, l'importanza della salvaguardia del «patrimonio immateriale» (si pensi alle «creazioni intellettuali attinenti al mondo della cultura, al mondo della tecnica e all'identità commerciale dell'impresa») come oggetto di tutela specifica e retaggio culturale per la società (di cui alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, ratificata in Italia nel 2007, nonché alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, adottata a Faro nel 2005).

In particolare la Commissione – attraverso le testimonianze della dottoressa Maura Picciau (direttrice del Museo di arti e tradizioni popolari di Roma), della dottoressa Stefania Baldinotti (funzionario antropologo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) e della professoressa Michela Becchis (docente di arte contemporanea presso l'Università di Roma «Tor Vergata») – ha preso atto della «negazione silenziosa» che coinvolge i beni demo-etno-antropologici, con la conseguenza che nessuna autorità territoriale si occupa della salvaguardia di tale significativo patrimonio immateriale (fra cui vanno enumerate forme di lavoro rurale, mestieri artigianali e alcune tratte ferroviarie dismesse, come quelle irpine o toscane).

L'8 settembre 2015 è stato quindi audito il Fondo ambiente italiano (FAI), che ha illustrato alla Commissione «I luoghi del cuore»: un censimento nazionale intrapreso a far tempo dal 2003, che rappresenta la più estesa mappatura italiana dei luoghi da tutelare «così come percepiti dalle popolazioni», nonché la più vasta applicazione della Convenzione europea del paesaggio, e che – a dieci anni dalla sua inaugurazione – ha fruttato un volume riepilogativo contenente dati e proposte. Fino a oggi sono stati censiti, previa segnalazione, 35.770 luoghi del cuore e la tipologia più segnalata risulta quella afferente ai «beni ambientali».

L'intervento del dottor Ledo Prato – segretario generale tanto dell'associazione «Mecenate 90» quanto dell'associazione delle città d'arte e cul-

tura (CIDAC) –, nella successiva audizione del 15 settembre 2015, ha introdotto una premessa di natura tipologica, definendo le «categorie» mediante le quali debbano essere identificati e classificati i diversi luoghi culturali abbandonati. Tali categorie rimandano essenzialmente alla natura della «proprietà del bene», rispetto alla quale varia e deve essere opportunamente calibrato il relativo intervento.

In breve si hanno: beni demaniali (di proprietà dello Stato); beni che ricadono sotto la responsabilità di Regioni, enti locali, istituzioni o soggetti pubblici (come accademie, università ecc.); beni di proprietà di privati; beni ecclesiastici. A fronte di una classificazione siffatta, vi è da considerare che tutti i beni aperti al pubblico, in quanto «fruibili», possono essere oggetto di degrado ma difficilmente versare in uno stato di completo abbandono. Tuttavia vi sono beni che, pur restaurati, rimangono chiusi al pubblico perché le Amministrazioni responsabili non sanno come gestire (e che pertanto si deteriorano viepiù), o beni solo parzialmente utilizzati.

A ciò si ricollega direttamente quanto affermato successivamente dall'architetto Filippo Spaini (audito il 6 ottobre 2015) che, insieme con la mancanza di un'anagrafe dei beni culturali abbandonati, ha evidenziato il rischio, piuttosto diffuso, di beni già restaurati che subiscono rapidamente un processo di degrado dal momento che i lavori di ristrutturazione e le operazioni di restauro sono stati effettuati senza avere in via preventiva un progetto preciso in vista della successiva gestione.

Il 15 settembre 2015 è intervenuto in audizione il dottor Marco Rannieri, consulente della Regione Puglia nell'ambito del programma regionale per le politiche giovanili «Bollenti Spiriti». A far tempo dal 2006, pur non disponendo di una «mappa» dettagliata, la Regione Puglia – con il supporto dei Comuni – ha identificato una serie di spazi dismessi da valorizzare, che sono risultati appartenenti a tipologie le più varie (carceri, monasteri, caserme, e via enumerando). Sono stati pertanto emessi dei bandi volti non solo al progetto di riqualificazione dei luoghi, ma anche ad aspetti specifici correlati (come attrezzature e arredi o attività di *start up* gestionali).

Un ulteriore profilo d'interesse è stato quindi introdotto dalla dottoressa Francesca Santarella, nell'audizione svolta il 27 ottobre 2015, che ha illustrato il progetto «*Still alive*», finalizzato al censimento di edifici appartenenti al patrimonio archeologico industriale che versano in uno stato di accentuato e progressivo degrado. In particolare la dottoressa Santarella ha riferito su una particolare tipologia architettonica di immobili a copertura parabolica (per ciò definiti «paraboloidi»), sorta con ogni probabilità in Italia negli anni Venti del secolo scorso per contenere materiali in polvere depositati a cumulo. Tale tipologia architettonica rappresenta anche un esempio di come l'originaria natura industriale si possa coniugare con un notevole pregio estetico.

Benché ne siano stati censiti su suolo italiano circa 90, altri «paraboloidi» sono stati realizzati all'estero con utilizzo di manodopera italiana: pur tuttavia, in entrambi i casi, gli esempi di avvenuto «recupero» si con-

tano in proporzione esigua ed è un peccato, proprio perché l'ampiezza di queste strutture si presta a una «riconversione» che può espressamente favorire *startup* innovative nell'ambito dell'aggregazione sociale. Si tratta, infine, di strutture che spesso è difficile preservare da imprenditori immobiliari che vorrebbero abatterle per edificare al loro posto nuovi edifici.

La Commissione ha ascoltato anche il dottor Giacomo Zaganelli, che nel 2010, a Firenze, ha dato vita alla «Mappa dell'abbandono»: un progetto *in progress* che – oltre a monitorare le strutture architettoniche abbandonate da tempo – di contro alla cementificazione selvaggia, alla devastazione del paesaggio e al consumo di territorio, ha come scopo il riutilizzo, anche per periodi temporanei, del patrimonio immobiliare dismesso.

Vi sono, in particolare, numerose aree abbandonate che potrebbero essere utilizzate a fini museali e culturali, come «spazi polifunzionali» o per la promozione delle diverse discipline artistiche. Spazi lasciati al loro destino che vanno re-inventati, attraverso l'enorme potenziale inespresso del patrimonio dismesso, che in alcuni casi (si pensi al chiarissimo esempio di Berlino) è divenuto il volano per rilanciare l'immagine della città, anche grazie a una concezione culturale di ampio respiro e, soprattutto, a strategie indotte dal basso e non calate dall'alto. Finalità ultima ed esplicita del progetto «La Mappa dell'abbandono» che, da Firenze, si è progressivamente esteso all'intera Regione Toscana, è stata e continua a essere dunque quella di analizzare e comprendere il «potenziale» del riuso temporaneo come motore di cambiamento, intervenendo parallelamente su un doppio binario: valorizzare un patrimonio in stato di abbandono – moltiplicando le opportunità di socializzazione e di profitto – e contenere, al tempo stesso, forme di speculazione edilizia. L'inserimento di nuove attività in contesti urbani abbandonati costituisce, infatti, un potente stimolo in chiave di rigenerazione ambientale.

Nella seduta del 19 gennaio 2016 sono intervenuti i rappresentanti di Italia Nostra e di alcune realtà territoriali, che hanno posto l'accento soprattutto sull'esigenza di rendere i cittadini parte attiva del processo di individuazione e rigenerazione dei beni in disuso. Italia Nostra ha peraltro affrontato il tema dell'educazione al patrimonio culturale, che parte anzitutto dalle scuole e dalla sensibilizzazione dei giovani. Il dottor Gennaro Saiello e il dottor Luca Rizzo Nervo, rispettivamente consigliere regionale della Campania e assessore al comune di Bologna, hanno illustrato i progetti in atto nei loro territori, frutto di «Patti di collaborazione» tra le Amministrazioni e i cittadini, diversamente disciplinati, che mirano proprio ad includere le comunità di riferimento.

Nell'ultima audizione, svolta il 26 gennaio 2016, l'architetto Antonia Pasqua Recchia, segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha illustrato l'azione politica del Ministero, non soltanto nella valorizzazione del grande patrimonio museale ma anche per il recupero e il consolidamento delle infrastrutture culturali. Oltre agli investimenti diretti per la conservazione, il Segretario generale ha rimarcato l'esigenza di intensificare la rete di partecipazione delle comunità

al possibile utilizzo dei beni, partendo dalla mappatura di quei luoghi che si trovano al di fuori dei circuiti più attrattivi. Il Dicastero ha peraltro preso parte al programma «Aree interne», che aveva l'obiettivo di individuare i servizi minimi essenziali, come scuole, trasporti e sanità, idonei ad evitare l'abbandono dei luoghi periferici da parte dei cittadini. Si è riscontrato che la dotazione culturale, attraverso un'adeguata mappatura, può rappresentare di per sé un «servizio minimo essenziale» e quindi un elemento di incoraggiamento per evitare lo spopolamento delle cosiddette «aree interne».

#### 4. CRITICITÀ E RIFLESSIONI

Alla luce delle audizioni effettuate e del materiale depositato dal Governo durante l'esame, rispetto ai diversi temi che sono emersi nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione ha preso atto anche di numerose criticità e spunti di riflessione nel merito: a principiarsi dall'auspicio che le pubbliche Amministrazioni siano in futuro più coinvolte nella gestione collaborativa dei fondi strutturali, e valutino soprattutto l'importanza di una mappatura dei beni culturali abbandonati allo scopo di alimentare e non disperdere il senso di appartenenza delle popolazioni al loro territorio.

I beni di proprietà dello Stato ammontano a circa 47.000 e, in relazione a essi, le risorse finanziarie pubbliche destinate alla manutenzione sono insufficienti, con la conseguente necessità di individuare sinergie con risorse private.

Per ciò che concerne i «beni immateriali», si lamenta la mancanza di un sistema nazionale di monitoraggio, nonostante alcuni enti territoriali (come le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia o Sicilia) abbiano costituito un apposito ufficio per la tutela di questa tipologia di beni e nonostante in diverse circostanze l'UNESCO abbia raccomandato all'Italia l'incremento degli *standard* di tutela del patrimonio immateriale. Vanno peraltro segnalate le proposte di legge di iniziativa parlamentare nn. 2497 e 3333, attualmente all'esame della Camera dei deputati che mirano a rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, in esplicita attuazione della richiamata convenzione UNESCO, aggiornando a tal fine la legge n. 77 del 2006 sui siti UNESCO e disponendo un apposito stanziamento.

Se le Regioni possono essere considerate destinatarie ideali di un *data base* dei luoghi da recuperare e far rivivere – soprattutto in vista dell'elaborazione dei piani paesaggistici regionali – vi è tuttavia la percezione che a tutt'oggi il federalismo demaniale non si sia mai riuscito a raccordare con progetti o interventi di rigenerazione urbana, salvo casi molto rari. Tale raccordo consentirebbe, invece, un effettivo coinvolgimento della cittadinanza la quale, a sua volta, potrebbe avere funzioni di stimolo nei confronti delle amministrazioni locali. Nell'ambito del coinvolgimento della cittadinanza, dovrebbe inoltre essere rafforzato il rapporto di collaborazione con le associazioni del terzo settore, soprattutto

al fine di valorizzare economicamente, dopo il recupero, i luoghi culturali abbandonati.

La normativa italiana in materia di beni culturali ha storicamente mirato più a favorire la tutela che la fruizione dei beni, con conseguenze «paradossali», giacché in questa logica il bene più tutelato risulta quello meno fruito dal pubblico, anche a fronte del fatto che il cambio di destinazione d'uso dei beni culturali non è agevole (come sarebbe ad esempio la ristrutturazione di vecchie carceri o monasteri da destinare a uso alberghiero). In sintesi:

a) è ancora insufficiente la capacità di progettazione, con particolare riferimento alla valutazione costi-benefici quando si procede al restauro dei beni culturali, nella prospettiva della successiva gestione al fine di garantirne la più ampia fruibilità, atteso che sono comunque necessari investimenti per la messa in sicurezza, per la promozione e per i costi di funzionamento anche quando ci si avvalga di *start up* o di modalità di partecipazione delle comunità locali;

b) alla difficoltà di ottenere finanziamenti per i progetti delle opere da realizzare si coniugano ostacoli burocratici da parte delle pubbliche Amministrazioni, il cui personale spesso non ha la qualificazione necessaria per controllare e sovrintendere i lavori;

c) va assicurato il rispetto delle regole che prescrivono specifiche qualificazioni – distinte per il restauro monumentale, il restauro delle superfici e delle opere mobili, il restauro archeologico – alle imprese che operano sui beni culturali e, in relazione a ciò, va rafforzato il tessuto delle imprese così qualificate, anche in una prospettiva di crescita occupazionale;

d) per quanto riguarda i restauratori, va salutata positivamente l'imminente realizzazione dell'elenco pubblico, distinto per settori di competenza, di quanti sono professionalmente abilitati ad operare sui beni pubblici, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. E' stato tuttavia segnalato un problema di ricambio generazionale e di inserimento dei giovani nella professione.

L'esperienza dei «Laboratori urbani» pugliesi si è rivelata sorprendente, sia sotto il profilo del recupero e della valorizzazione economica dei beni dismessi, sia per quanto riguarda la creazione di un sentimento di fiducia tra popolazione ed enti locali, nonostante le non poche difficoltà incontrate dalle Amministrazioni comunali, a causa della mancanza di competenze specifiche e della carenza di personale. Peraltro, nel territorio pugliese un tentativo di rifunzionalizzazione potrebbe essere esteso anche al *corpus* unico di costruzioni tipiche a cono, chiamati trulli, ricomprese nell'area denominata Murgia dei Trulli, i quali hanno un forte radicamento anche nell'identità delle comunità locali. Pur senza additare modifiche normative mirate idonee ad ampliare le possibilità di partecipazione dei giovani a progetti di riqualificazione, si può osservare – in via generale – che in molti casi la soluzione del «comodato d'uso» si è rivelata più funzionale rispetto a quello della «concessione di servizi».

Attiene in certo modo alla valorizzazione del patrimonio immateriale anche la politica avviata da ultimo – e attinente insieme alla dimensione culturale e a quella turistica – di sviluppo dei Cammini, che vede una forte collaborazione fra differenti livelli istituzionali (i progetti pilota saranno concentrati in una fase iniziale, sulla Via Francigena e la Via Appia).

In relazione alle Ferrovie Storiche, è notizia recente l'ingresso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella Fondazione FS, con lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio costituito dalle linee ferroviarie storiche, così rilevante sotto il profilo paesaggistico, storico e turistico. Sul tema, del resto, già il Parlamento ha avviato l'esame di un progetto di legge di iniziativa parlamentare (A.C. n. 1178) avente lo scopo di sostenere il reimpiego, a fini turistici, di linee ferroviarie in disuso.

Va poi sottolineato il percorso avviato dalla convenzione recentemente sottoscritta fra Beni culturali, Anas, Agenzia del Demanio e Ministero dei Trasporti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico a fini turistici. Tale convenzione apre prospettive interessanti per il recupero di una fitta trama di beni immobili oggi abbandonati sul territorio e suscettibili di valorizzazione: le prime esperienze avviate hanno ad oggetto alcuni fari costieri e case cantoniere dell'ANAS.

Appare infine pienamente coerente ai temi affrontati dall'indagine quanto previsto dal recente decreto ministeriale 6 ottobre 2015, che ha dettato i criteri e le modalità per concedere in uso, a enti privati *non profit*, beni culturali immobili del demanio culturale dello Stato, al fine di migliorare la fruizione e la valorizzazione di «immobili del demanio culturale attualmente non aperti alla pubblica fruizione o non adeguatamente valorizzati».

Le iniziative sopra ricordate rappresentano il tentativo di introdurre nuovi modelli di gestione dei beni del patrimonio pubblico, oggi in abbandono o comunque trascurati. Sugli sviluppi e i risultati prodotti da tali iniziative sarà importante che il Governo provveda a informare periodicamente le Camere, al fine di consentire loro di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, le eventuali criticità e i correttivi da apportare.

## 5. CONCLUSIONI E PROPOSTE

La 7<sup>a</sup> Commissione unanimemente concorda sull'esigenza di considerare le aree e gli spazi dismessi in prospettiva lungimirante, quali catalizzatori di nuovi usi o funzioni, e per il rilancio e lo sviluppo di microeconomie basate su tessuti locali. Concorda altresì sull'esigenza di individuare alcune azioni prioritarie finalizzate alla riattivazione di luoghi abbandonati che, contrastando il degrado urbano, possano contribuire alla rinascita di quartieri o di porzioni di territorio.

Una mappa dell'abbandono dei luoghi culturali, che risulti il più possibile esaustiva e completa, deve essere «plurale», disegnata a più mani, con il contributo di soggetti diversi: la sua realizzazione rappresenta un passo decisivo per cercare di legare in modo sempre più proficuo, rispetto



alle peculiarità e all'individuazione di possibili interventi, le istituzioni, le associazioni e i diversi segmenti interessati.

Essa costituirebbe, inoltre, un primo, insopprimibile passo per favorire una sinergia fra soggetti pubblici e privati accomunati nell'intento di migliorare l'offerta formativa e turistica, promuovere la fruizione e la gestione del patrimonio storico-artistico, allargare il pubblico dei visitatori, moltiplicare le risorse economiche in favore della cultura e dunque le opportunità lavorative e d'impiego a essa connesse. Quello dell'«abbandono» è un tema cruciale – per l'insieme delle problematiche che vi sono sottese –, e che è stato affrontato fin qui in modo inadeguato, anche quando congiunture economico-finanziarie più rosee avrebbero consentito maggiore impegno e un più cospicuo impiego di risorse.

Si tratta, naturalmente, di un tema ampio e complesso, sia per quanto riguarda la raccolta dei dati e il tentativo di tracciare un perimetro, sia per le problematiche che ne derivano. La Commissione ha acquisito consapevolezza delle tipologie differenti di «beni» che devono essere prese in esame, dal punto di vista sia della natura stessa del bene, sia dell'appartenenza e del contesto territoriale in cui lo stesso bene è inserito, afferendovi in termini storico-geografici.

Vi sono i luoghi d'indiscutibile valore e inestimabile pregio storico-artistico. Vi sono i beni ecclesiastici o di proprietà di privati (con le relative difficoltà di fruizione da parte del pubblico). Vi sono i luoghi «invisibili» fino a ieri, di cui solo da ultimo si è presa consapevolezza, come sembra suggerire l'affermarsi di una sorta di «archeologia cinematografica» o di turismo legato ad ambientazioni di *serial* televisivi. Vi sono i «beni immateriali», con la loro valenza storica e antropologica ancora in gran parte sottaciuta. Vi è il capitolo affatto particolare dell'«archeologia industriale»: di edifici, spesso ormai lasciati in completo abbandono, che siano visitabili e dunque fruibili come testimonianza storico-culturale, anche laddove – con le difficoltà di cui si è accennato – mutino la loro destinazione d'uso originaria.

Vi è, infine, un'esigenza di recupero che è anche riqualificazione sociale del territorio: un modo per incoraggiare e sostenere quel «ricucire le periferie» che – come auspicato e teorizzato da Renzo Piano – non deve intendersi solo e semplicemente come un sanare la frattura determinatasi nelle aree urbane fra i centri storici e i quartieri più recenti, ma come un ricucire i diversi tessuti, le diverse aree abbandonate e le periferie del Paese. Un'esigenza di riqualificazione sociale del territorio che in molte realtà locali parte dal basso, dai cittadini che si impegnano direttamente nell'esercizio di «buone prassi» nel campo della cura e del decoro culturale. Iniziative, queste, che, pur non essendo per nulla sostitutive della competenza e del *know how* garantiti dalle altre figure professionali impiegate nel settore, occorre assolutamente promuovere e incentivare soprattutto per quei beni culturali che ricoprono un significato fortemente identitario per le comunità locali.

In conclusione, la Commissione auspica che sia possibile al più presto promuovere una strategia largamente condivisa dalle diverse forze politiche che preveda i seguenti interventi:

a) vigilare affinché l’Agenzia del demanio – di concerto con le Regioni, gli enti locali e le associazioni di categoria – possa realizzare al più presto un censimento il più possibile particolareggiato, definito ed esaustivo dei beni statali che versano in stato di degrado e abbandono, anche a seguito di danni provocati da calamità naturali (terremoti, alluvioni), nonché del patrimonio immobiliare dismesso, anche al fine di favorire l’allocazione di risorse pubbliche inutilizzate per la valorizzazione dei luoghi medesimi;

b) promuovere una mappatura dei «beni culturali immateriali», anche attraverso apposite linee guida fornite alle Soprintendenze e avvalendosi dell’apporto dell’associazionismo accreditato; dare impulso, inoltre, al vincolo storico-relazionale, di cui alla lettera e) dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), con particolare riferimento al carico umano e alla trasmissione dei saperi tra le comunità e ad aspetti di civiltà e usi e costumi delle genti, in accordo con la valorizzazione del «patrimonio intangibile» di cui alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con legge n. 167 del 2007;

c) inserire i luoghi dell’abbandono (o «luoghi del cuore», così come definiti nel progetto del FAI) nei piani paesaggistici regionali, come avvenuto ad esempio in Toscana, valorizzando così la sensibilizzazione popolare che sottostà a tale mappatura;

d) estendere le agevolazioni fiscali in accordo a quelle previste dall’«art bonus»:

– in maniera tale che sia possibile coinvolgere le associazioni che hanno già maturato un’esperienza nel settore per la valorizzazione di progetti legati al cosiddetto «micromecenatismo»;

– ai beni privati, affinché si aprano nuove prospettive di *crowdfunding* (per restauro, tutela, riutilizzo, valorizzazione...) e dunque indirettamente per la lotta all’abbandono dei beni culturali. In tale quadro andrebbe ripensato organicamente il tema dei contributi ai privati proprietari di beni vincolati, che come è noto è ancora in gran parte irrisolto, fermo restando l’obbligo per il privato di rendere fruibile al pubblico il bene oggetto di tali agevolazioni;

– per realizzare un più ampio, articolato e stabile regime fiscale agevolato, finalizzato a progetti volti al recupero e alla valorizzazione di beni dismessi o che giacciono in stato di abbandono;

e) incoraggiare il trasferimento di beni culturali fra le istituzioni pubbliche, ovvero il loro affidamento a soggetti consentiti dall’ordinamento, eventualmente da costituire anche *ad hoc* e capaci ove necessario di coniugare risorse e capacità nazionali e locali, pubbliche e private, individuando per ciascuno l’allocazione ottimale per contrastarne l’abbandono ed assicurarne una gestione sostenibile;

f) declinare il recupero e l'utilizzo del patrimonio culturale nel più generale ambito delle politiche sociali: si pensi da un lato ai beni immobili (palazzi, terreni ecc.) confiscati alla mafia, dall'altro ai Fondi europei 2014-2020 che prevedono cospicui investimenti per il sociale (cui ci si potrebbe «agganciare» in modo specifico per reperire fondi al fine di combattere l'abbandono o per promuovere il riuso di beni abbandonati);

g) reperire risorse adeguate per dare piena attuazione a quanto previsto all'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona Scuola») affinché le istituzioni scolastiche siano in grado di promuovere e diffondere lo «sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali», dal momento che tali attività, finalizzate agli scopi descritti, contrariamente a quanto asserito nell'alinea del comma 7 sopra citato, non possono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 8 marzo 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 109**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA SULLE QUESTIONI LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TAV TORINO-LIONE*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 110**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO E ALLA MOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN MERITO ALLA SCADENZA E ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO SULLA TRATTA ROMA-OSTIA LIDO*

**Plenaria**  
**216<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.*

*La seduta inizia alle ore 16,25.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale dell'Unione Montana Valle Susa, svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638*

Il vice ministro NENCINI ricorda che sono in corso gli approfondimenti tecnici sui profili finanziari del disegno di legge n. 1638, recante la delega per la riforma del codice della strada, necessari per superare il parere contrario, reso sul testo dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In particolare, gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno predisposto una nuova relazione tecnica, che è stata inviata al Ministero dell'economia e delle finanze per la necessaria verifica. Auspica pertanto che il suddetto Ministero e in particolare la Ragioneria generale dello Stato completino quanto prima tali adempimenti, al fine di consentire alla Commissione di riprendere rapidamente l'*iter* del provvedimento.

Il senatore BORIOLI (PD), in qualità di relatore sul provvedimento insieme al senatore Gibiino, concorda con le considerazioni del Vice Ministro e chiede che anche la Commissione, attraverso la Presidenza, solleciti il Ministero dell'economia e delle finanze nel senso richiesto.

Il presidente MATTEOLI si riserva di segnalare le suddette esigenze ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 111**

*Presidenza del Presidente  
MATTEOLI*

*Orario: dalle ore 20,10 alle ore 21,55*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE DI ROMA CAPITALE IN MERITO ALLA SCADENZA E ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO SULLA TRATTA ROMA-OSTIA LIDO*

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 8 marzo 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 228**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO  
SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 8 marzo 2016

**Plenaria**

**216<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MUCCHETTI propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, già dalla prossima seduta, con l'esame dell'atto comunitario n. 104, recante «Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (COM (2016) 54 definitivo)», i cui contenuti sono strettamente connessi con l'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, già all'ordine del giorno, n. COM (2016) 53 definitivo.

Propone inoltre di integrare l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di giovedì 11 marzo con la risposta del Governo all'interrogazione n. 3-02629, a prima firma del senatore Di Biagio, concernente la disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

La Commissione concorda.



*IN SEDE REFERENTE*

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 3 marzo.

Il presidente MUCCHETTI informa che il senatore Di Biagio ha presentato una riformulazione dell'emendamento 46.30, pubblicata in allegato, e che il senatore Mandelli ha presentato l'ordine del giorno G/2085/33/10, anch'esso pubblicato in allegato, che riprende i contenuti dell'emendamento 48.80, da lui ritirato nella seduta n. 214 del 2 marzo scorso. Informa altresì che la senatrice Valentini ha aggiunto la propria firma all'emendamento 52.0.46 (testo 2), nonché all'emendamento 52.0.68.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE informa quindi che il parere della Commissione bilancio è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 16.2 (testo 2), 16.6 (testo 2), 16.9 (testo 2), 16.19 (testo 2), 16.25 (testo 2), 16.0.1 (testo 2), 16.0.2 (testo 2), 22.6 (testo 2), 34.0.18 (testo 3), 40.0.20 (testo 2), 47.0.9 (testo 2) e 52.0.31 (testo 2), che sono pertanto inammissibili. A revisione del parere precedentemente espresso, il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 28.2 è di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Anche tale emendamento è dunque inammissibile.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 16.5 (testo 2), con l'osservazione che la proposta potrebbe determinare un peggioramento della posizione previdenziale individuale, con particolare riferimento alle garanzie finora offerte dalla previdenza integrativa, nonché sugli emendamenti 28.2 (testo 2) e 34.0.18 (testo 2). Sull'emendamento 40.0.1 (testo 2) il parere è di nulla osta, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: «, mediante utilizzo delle risorse stanziare annualmente nel proprio bilancio per finalità informatiche.».

Il parere è di nulla osta su tutte le restanti riformulazioni pervenute fino alla data del 29 febbraio 2016, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4 e su tutte le restanti riformulazioni e nuove proposte trasmesse successivamente.

Prende atto la Commissione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia la presentazione di un testo 2 dell'emendamento 48.79, volto a superare la contrarietà espressa dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 2.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.24 e 2.25.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.24 e 2.25.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare nuovamente gli emendamenti riferiti all'articolo 3, dal 3.1 al 3.39, in considerazione dell'imminente presentazione da parte dei relatori di un'apposita proposta in materia; invita a riformulare l'emendamento 3.46, eliminandone la seconda parte, in un testo 2 su cui il parere sarebbe favorevole; invita a ritirare i restanti emendamenti, anche aggiuntivi, su cui altrimenti il parere è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con i relatori.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) riformula l'emendamento 3.46 in un testo 2, accogliendo la proposta dei relatori e ritira l'emendamento 3.0.2.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira gli emendamenti 3.40 e 3.44.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti 3.41 e 3.45.

Gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 e 3.39 sono nuovamente accantonati.

L'emendamento 3.43 è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 3.46 (testo 2), pubblicato in allegato, è posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 3.47, 3.48 e 3.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 6.4 (testo 2), 6.5 (testo 2) e 6.6 (testo 2), che con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare nuovamente gli emendamenti da 7.1 a 7.12, in considerazione dell'imminente presentazione di una proposta dei relatori in merito; esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore ASTORRE (*PD*) ritira gli emendamenti 7.4 e 7.5.

Conseguentemente gli emendamenti 7.1, 7.3, 7.6, 7.7, gli identici 7.8, 7.9 e 7.10, e gli emendamenti 7.11 e 7.12 sono nuovamente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare nuovamente gli emendamenti riferiti all'articolo 8, in considerazione dell'imminente presentazione da parte dei relatori di un'apposita proposta; esprime parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Sono quindi nuovamente accantonati gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76 e 8.78.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.7.

Si passa all'esame dell'emendamento 9.18 precedentemente accantonato.

Il senatore ASTORRE (*PD*) ritira l'emendamento 9.18.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 10.8 (testo 2) e contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore SCALIA (*PD*) e il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 10.13 e 10.14.

L'emendamento 10.8 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 10.12 posto ai voti è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE esprimono parere contrario sugli emendamenti 11.0.8 (testo 2) e 11.0.10 (testo 2) che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione dell'emendamento 12.3 (testo 2), sul quale il parere sarebbe favorevole.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.3 (testo 2) e lo riformula accogliendo la proposta dei relatori; anche la senatrice VALDINOSI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento così riformulato.

L'emendamento 12.3 (testo 3), pubblicato in allegato, viene quindi accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario sull'emendamento 13.2 e favorevole sull'emendamento 13.4 (testo 3).

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori.

L'emendamento 13.2 posto ai voti è respinto.

L'emendamento 13.4 (testo 3), posto ai voti, è invece approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE esprimono parere contrario sull'unico emendamento accantonato 14.0.2 (testo 2) che, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.5 (testo 2), 16.14 – la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento della proposta 16.13 – e sull'emendamento 16.20; invita a ritirare gli identici emendamenti 16.15 e 16.16; esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori, proponendo tuttavia di accantonare l'emendamento 16.12.

Dopo che il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) ha dichiarato di concordare con la proposta del rappresentante del Governo, l'emendamento 16.12 è nuovamente accantonato.

La senatrice FISSORE (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.7 e lo ritira.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) sostiene l'emendamento 16.14, non comprendendo le ragioni della contrarietà espressa dai relatori e dal Governo.

Il senatore SCALIA (*PD*) e il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 16.15 e 16.16.

L'emendamento 16.5 (testo 2) posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 16.11 è posto ai voti e respinto.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 16.13, che sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 16.14, è momentaneamente accantonato.

L'emendamento 16.14, posto ai voti, è approvato, restando quindi assorbito l'emendamento 16.13.

L'emendamento 16.20 posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.27, nonché gli identici 16.0.5 e 16.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.39 (testo 3) e 18.40 (testo 2).

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

Con distinte votazioni gli emendamenti 18.39 (testo 3) e 18.40 (testo 2) sono approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione dell'emendamento 19.3 (testo 2), sul quale il parere sarebbe favorevole; esprime parere contrario sull'emendamento 19.2.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'emendamento 19.3 (testo 2) accogliendo la proposta dei relatori.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 19.3 (testo 3), pubblicato in allegato, viene quindi accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio; anche l'emendamento 19.2 che interviene in analoga materia è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e del sottosegretario GENTILE, gli emendamenti 20.3 e 20.4 sono nuovamente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE esprimono parere favorevole sull'emendamento 22.5 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), cui si conforma il rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 23.1 (testo 2) viene nuovamente accantonato, al fine di poter essere riformulato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE esprimono parere favorevole sull'emendamento 24.0.4.

I senatori ASTORRE (*PD*), COLLINA (*PD*), SCALIA (*PD*), FUCSIA (*Misto*) e PERRONE (*CoR*) aggiungono la propria firma all'emendamento.

Il presidente MUCCHETTI, dopo aver ricordato che nella seduta del 16 febbraio avevano già aggiunto la propria firma anche i senatori Di Biagio, Valdinosi, Castaldi, Fabbri e Orellana, pone in votazione l'emendamento 24.0.4 che risulta approvato.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 35.9.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 30.18 e chiede che, in caso di sua assenza, gli emendamenti a sua firma siano comunque posti in votazione, per consentirne la rappresentazione ai fini della discussione in Assemblea, ove respinti.

Il presidente MUCCHETTI chiede ai relatori se possono indicare i tempi per la presentazione delle loro proposte emendative, ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo anche a nome dell'altro relatore, senatore Tomaselli, informa che l'esame e le votazioni degli emendamenti già accantonati riferiti agli articoli da 25 in poi potrebbero proseguire nella successiva seduta e annuncia che i primi quattro o cinque emendamenti dei relatori potranno essere presentati nella mattina di domani, mercoledì 9 marzo.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) interviene per proporre di sconvocare la seduta antimeridiana di domani, con l'intesa che gli emendamenti dei relatori siano resi immediatamente disponibili, non appena presentati.

Il presidente MUCCHETTI propone pertanto di sconvocare la seduta antimeridiana di domani mercoledì 9 marzo, come richiesto dalla senatrice Pelino, con l'intesa che, ove i relatori presentassero gli annunciati emendamenti nel corso della mattina essi saranno immediatamente trasmessi e resi disponibili; propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai quattro o cinque emendamenti che i relatori hanno annunciato per domani mattina, alle ore 12 di venerdì 11 marzo.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (n. 270)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice VALDINOSI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo che dà attuazione alla direttiva 2014/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative ai recipienti semplici a pressione. Lo schema di decreto intende scongiurare il rischio di immissione e messa in servizio di recipienti non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato; tutelare la salute e l'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori; responsabilizzare maggiormente gli operatori economici e qualificare gli organismi di valutazione della conformità. A tal fine si è tenuto conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008, e degli effetti della decisione 768/2008/CE, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Per il recepimento della direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, vigente in materia di recipienti semplici a pressione, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando il più possibile i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Si sofferma quindi sulle principali disposizioni, segnalando che gli articoli relativi alle definizioni, all'ambito di applicazione, ai requisiti dei recipienti, sono modificati conformemente alla direttiva; viene modificato l'articolo che riguarda i principi generali della marcatura CE e le regole per l'apposizione della stessa e delle iscrizioni sui recipienti. Viene confermato il Ministero dello sviluppo economico come autorità nazionale di notifica e si prevede che la valutazione e il controllo degli organismi di certificazione da notificare siano eseguiti da un organismo unico nazionale di accreditamento. La relativa autorizzazione agli organismi di certificazione è adottata con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e – quando si tratta di recipienti che interessano aspetti di sicurezza antincendio – anche del Ministero dell'Interno. Sono inoltre indicate le prescrizioni per l'autorità di notifica e gli obblighi di informazione nei confronti dell'autorità di notifica da parte degli organismi di valutazione. Nuovi articoli vengono introdotti in materia di obblighi dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e distributori, nonché di obblighi per identificare gli operatori economici, obblighi di informazione a carico degli organismi notificati, scambio e coordinamento di esperienze tra Stati membri. Le funzioni di vigilanza sul mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, mentre le funzioni di controllo delle frontiere sono svolte dall'Agen-



zia delle dogane e dei monopoli. Il testo attualmente vigente non viene modificato nella parte in cui reca disposizioni di dettaglio in materia di controlli tecnici, con particolare riferimento alla funzione degli organi tecnici dell'INAIL e dell'ENEA. Vengono infine aggiunti nuovi articoli relativi ai recipienti conformi che presentano rischi e ai casi di non conformità formale e sono aggiornate le disposizioni che disciplinano le sanzioni. Un decreto del Ministero dello sviluppo economico stabilirà le tariffe che gli enti e organismi certificati debbono all'autorità nazionale (il Ministero) per l'attività di notifica e valutazione svolta.

Conclude sottolineando che sono integralmente sostituiti gli allegati, con innovazioni in parte formali e in parte sostanziali: i nuovi quattro allegati concernono i requisiti essenziali di sicurezza dei recipienti, le procedure di valutazione della conformità, le prescrizioni in materia di istruzioni per l'uso, definizioni e simboli da apporre sui recipienti e il modello della dichiarazione di conformità UE.

Rammenta infine che è prevista una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (n. 271)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice FISSORE (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, con il quale si apportano al decreto legislativo n. 194 del 2007, attuativo della precedente direttiva in materia di compatibilità elettromagnetica, le modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto recepimento della direttiva 2014/30/UE e le ulteriori modifiche di coordinamento e aggiornamento normativo. Oltre al titolo, sono stati aggiornati e corretti terminologia e riferimenti delle disposizioni in materia di esclusioni e campo di applicazione; è poi integralmente sostituito l'articolo 2 del testo novellato, relativo alle autorità competenti, confermando, senza tuttavia legificarla, la ripartizione di compiti fra le due Direzioni generali competenti del Ministero dello sviluppo economico; in materia di vigilanza del mercato, si specifica il controllo degli apparecchi che entrano nel mercato dell'Unione.

Modifiche redazionali riguardano i requisiti per messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi, nonché gli impianti fissi, la libera circolazione delle apparecchiature; ci si vale anche della possibilità – per le autorità degli Stati – di applicare misure speciali per la messa in servizio e l'uso delle apparecchiature, confermando l'opzione che consente alle autorità dei singoli Stati di adottare misure speciali per

prevenire e superare problemi di compatibilità elettromagnetica in uno specifico luogo o per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazioni.

Adeguamenti riguardano anche i requisiti essenziali degli apparecchi; si stabiliscono poi gli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori; si precisa poi quando gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e distributori, nonché gli obblighi relativi all'identificazione degli operatori economici. Resta la presunzione di conformità delle apparecchiature data dalla loro conformità a norme armonizzate; si disciplinano le procedure di valutazione della conformità degli apparecchi. Un nuovo articolo definisce la struttura della dichiarazione di conformità UE in presenza dei requisiti essenziali di cui all'allegato I della direttiva; è esercitata l'opzione che consente di richiedere la traduzione della relativa dichiarazione in lingua italiana. Si recepiscono le prescrizioni in materia di marcatura CE, salvo il rinvio alla generale disciplina europea della marcatura CE.

Sono recepite poi le prescrizioni europee in materia di informazioni sull'uso dell'apparecchio, nonché quelle sulla partecipazione delle autorità nazionali alla procedura di salvaguardia dell'Unione e quelle sui casi di non conformità. Sono recepite le novità in materia di organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica, esplicitando anche l'esercizio dell'opzione, già in concreto in atto da tempo, volta a svolgere valutazioni e controlli degli organismi da notificare mediante l'organismo nazionale di accreditamento. Si stabiliscono perciò prescrizioni di carattere generale per gli organismi notificati, la possibilità di subappaltare compiti specifici, la disciplina della domanda e procedura di notifica, delle modifiche delle notifiche e delle contestazione delle competenze degli organismi notificati; sono disciplinati anche gli obblighi operativi degli organismi notificati e i ricorsi contro le loro decisioni, nonché gli obblighi di informazione a carico degli organismi notificati.

È recuperata la prescrizione relativa al massimale dell'assicurazione che devono stipulare gli organismi di certificazione; un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilirà le tariffe per la notifica alla Commissione europea degli organismi di valutazione della conformità, con una formulazione idonea a precisare che tali tariffe non riguardano l'attività di accreditamento affidata all'apposito organismo unico nazionale. Si provvede a recepire le nuove disposizioni transitorie di cui alla direttiva. Sono anche integralmente sostituiti gli allegati del decreto vigente, benché in alcuni casi le modifiche siano minime o semplicemente redazionali

Rammenta infine che è prevista una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (n. 272)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice VALDINOSI (*PD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo che recepisce la direttiva 2014/31/UE, apportando al decreto legislativo n. 517 del 1992, attuativo della precedente direttiva in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, le modifiche e integrazioni necessarie per il corretto recepimento della nuova direttiva e le ulteriori modifiche di coordinamento e aggiornamento normativo, salvaguardando il più possibile l'impostazione della disciplina vigente e mantenendo i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

A tal fine, le definizioni, l'ambito di applicazione, la terminologia in tema di messa a disposizione sul mercato e messa in servizio vengono riformulate, allineandole – anche nella sequenza – alle disposizioni della direttiva. Vengono introdotti nuovi articoli che ripropongono senza modifiche (salvo l'esercizio dell'opzione linguistica) gli articoli della direttiva relativi a: requisiti tecnici degli strumenti di misura, obblighi dei fabbricanti e dei rappresentanti autorizzati, obblighi degli importatori e dei distributori, identificazione degli operatori economici. Viene sostituito l'articolo relativo alla presunzione di conformità, per semplificare la valutazione di conformità degli strumenti fabbricati nel rispetto delle specifiche tecniche recate dai regolamenti già vigenti.

Vengono poi inseriti alcuni articoli che riproducono le disposizioni della nuova direttiva riguardanti i principi della marcatura (la marcatura (CE), la marcatura metrologica supplementare, la marcatura di conformità). In materia di vigilanza del mercato e controlli sugli strumenti importati. Vengono recepite le norme che esigono l'individuazione di autorità competenti a tale sorveglianza. Vengono introdotti anche alcuni articoli che recepiscono le disposizioni della direttiva in materia di strumenti che presentano rischi e che richiedono procedure da mettere in atto a livello nazionale.

Si sofferma poi sugli articoli aggiuntivi al decreto legislativo n. 517 del 1992, recanti le norme sull'autorità di notifica responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati. Nell'ambito della facoltà, confermata anche dalla nuova direttiva, di individuare autonomamente le misure di sicurezza e le verifiche necessarie è previsto il rinvio ad un decreto ministeriale di natura regolamentare per i controlli successivi relativi a tutti gli strumenti metrici regolati da disposizioni europee. Vengono novellate, prevalentemente per aggiornarle, le disposizioni relative alle sanzioni, già per altro coerenti con quanto richiesto dalla normativa europea. Anche il ricorso

da parte delle autorità competenti a corpi di polizia per svolgere i controlli viene confermato, senza oneri per la finanza pubblica. Una disposizione finale e transitoria prevede l'emanazione, entro 60 giorni dalla entrata in vigore dell'atto in esame, di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze che individui le tariffe (e le relative modalità di versamento) per l'attività di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità, a esclusione dell'organismo nazionale di accreditamento individuato nel Ministero dello Sviluppo economico (a conferma della vigente normativa). Infine vengono sostituiti integralmente, per allinearli con la direttiva in fase di recepimento, gli allegati al decreto legislativo n. 517/1992.

Conclude illustrando le disposizioni abrogative di norme superate dal nuovo decreto legislativo, quelle volte a disciplinare la decorrenza della nuova normativa in conformità alle previsioni della direttiva, a dare attuazione agli specifici obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dalla direttiva stessa, a coordinare i riferimenti alla vecchia direttiva presenti nella legislazione nazionale.

Rammenta infine che è prevista una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (n. 273)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice VALDINOSI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, con il quale si dà attuazione alla direttiva 2014/32/UE, in materia di messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, ricordando che la direttiva in questione stabilisce requisiti di conformità uniformi e ha un approccio di armonizzazione massima: per questo motivo gli Stati membri hanno ridotta capacità di esercitare opzioni in merito alle misure di recepimento.

Per il recepimento delle direttive sono state apportate essenzialmente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, vigente in materia di strumenti di misura, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia e di salvaguardare il più possibile l'impostazione della normativa per non modificare i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati. Si è pertanto proceduto a una riscrittura integrale del testo degli articoli riferiti alla vecchia disciplina, anche laddove le modifiche riguardavano solo singole parti: ciò sia per uniformarsi alla tecnica della direttiva, che ha proceduto ad una rifusione del testo vigente, sia per rispettare nell'ordine delle disposizioni la struttura della di-

rettiva stessa, sia per armonizzare al massimo la terminologia e le espressioni redazionali.

Lo schema di decreto legislativo consta di tre articoli.

L'articolo 1 contiene dettagliatamente e analiticamente tutte le modifiche e le integrazioni che si ritiene necessario apportare al decreto legislativo n. 22 del 2007 per il corretto recepimento della direttiva 2014/32/UE e della successiva modifica al suo allegato III. Tra le altre disposizioni, segnala l'aggiornamento e la correzione della terminologia del decreto legislativo ora in vigore, per adattarla e adeguarla a quella della direttiva oggetto di recepimento; la precisazione che il decreto costituisce norma specifica relativamente ai requisiti sull'immunità elettromagnetica; la definizione degli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori; la disciplina delle procedure di valutazione della conformità degli strumenti di misura; l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale di notifica; la previsione di nuove sanzioni amministrative, comprese quelle per le non conformità formali; le disposizioni transitorie per gli strumenti conformi alla direttiva 2004/22/CE.

L'articolo 2 contiene le disposizioni finali che riguardano la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del decreto in conformità a quanto previsto dalla direttiva. Inoltre prevede un adeguamento dei riferimenti normativi nella legislazione nazionale, infine dispone un nuovo termine per l'emanazione del decreto che determina le tariffe per le attività autorizzative, previsto dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 22/2007 con riferimento alla vecchia normativa e che ora va nuovamente emanato.

L'articolo 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (n. 274)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice FISSORE (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si provvede a recepire la direttiva 2014/34/UE concernente gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, abrogando la precedente direttiva in materia, anche al fine di adeguare le norme in esame al nuovo quadro per la commercializzazione dei prodotti (decisione n. 768/2008/CE) e alla disciplina in materia di organismi di valutazione della conformità e di vigilanza sul mercato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Lo schema di decreto legislativo è interamente sostitutivo del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998, che attuava la precedente direttiva,

mantenendo così una disciplina unitaria della materia e salvaguardando il più possibile la corrispondenza con le disposizioni contestualmente abrogate.

Dopo aver ricordato che lo schema di decreto legislativo consta di 28 articoli e di dieci allegati, si sofferma sulle disposizioni di maggiore interesse: lo schema di decreto definisce l'ambito di applicazione ed elenca le pertinenti definizioni, le norme si applicano ad apparecchi e sistemi di protezione che per le loro caratteristiche possono causare un'esplosione nonché ai dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione per il funzionamento sicuro degli stessi apparecchi e sistemi.

I prodotti devono rispettare quanto stabili dall'allegato II, relativo ai requisiti essenziali di sicurezza e salute; si subordina al rispetto delle norme dettate dal presente decreto l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi che devono, comunque, essere correttamente installati, utilizzati per gli scopi previsti e sottoposti a regolare manutenzione. I fabbricanti, al momento della commercializzazione, garantiscono il rispetto dei requisiti previsti dall'allegato II. Sono disciplinati gli obblighi posti in capo ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori; sono poi individuati gli ulteriori obblighi da rispettare ai fini dell'identificazione degli operatori economici. Tutti i summenzionati operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato siano disponibili esclusivamente apparecchiature conformi alla normativa, così come lo devono essere anche i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione proveniente da Paesi terzi.

Lo schema dispone in ordine alla marcatura CE, richiamando i principi generali enunciati in materia dal regolamento (CE) n. 765 del 2008. Vi si prevede, inoltre, che tale marcatura deve essere apposta prima dell'immissione sul mercato, deve essere visibile, leggibile ed indelebile; la marcatura CE è accompagnata da altre indicazioni e marcature, in particolare dal marchio di protezione dalle esplosioni, nonché, se del caso, da indicazioni relative a rischi specifici.

Sono poi definite le procedure per valutare la conformità degli apparecchi, è disciplinato il modello della dichiarazione di conformità UE, attestante il rispetto dei requisiti minimi di salute e sicurezza fissati dall'allegato II, contenente tutti gli elementi specificati ai sensi delle verifiche di cui agli allegati da III a IX. La dichiarazione di conformità è continuamente aggiornata e tradotta in lingua italiana ed è unica, anche nei casi in cui al prodotto si applichino più atti dell'Unione europea che prescrivono una dichiarazione di conformità. Con essa il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

Il Ministero dello sviluppo economico è l'autorità nazionale di notifica, alla Commissione e agli altri Stati membri, degli organismi della valutazione della conformità; il medesimo Ministero è anche individuato quale autorità di controllo degli organismi notificati.

Segnala quindi le norme relative agli organismi notificati, alla procedura di notifica, agli obblighi operativi in capo agli organismi notificati: si dispone in particolare che le valutazioni di conformità debbano essere eseguite in modo proporzionato al fine di evitare eccessivi aggravii nei confronti degli operatori economici. Specifici obblighi di informazione, in particolare nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, sono posti in capo agli stessi organismi notificati.

In ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da Paesi terzi, il Ministero dello sviluppo economico è individuato quale autorità di vigilanza. Esso si avvale anche delle autorità competenti per il controllo generale di sicurezza sui prodotti che a loro volta si avvalgono dei laboratori accreditati al fine di effettuare i necessari controlli di natura tecnica.

Lo schema disciplina le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, prevedendo, tra l'altro, procedure di salvaguardia da intraprendere qualora le misure adottate da uno Stato membro in presenza di rischi siano ritenute non sufficienti ovvero contrarie alla legislazione applicabile. Sono inoltre previste procedure speciali per quei sistemi o apparati che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, siano ritenuti rischiosi all'esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico.

Conclude ricordando le disposizioni in materia di sanzioni e la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (n. 275)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice FISSORE (*PD*), riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si provvede a recepire la direttiva 2014/35/UE concernente la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico a bassa tensione, abrogando la precedente direttiva in materia, anche al fine di adeguare la normativa in vigore al cosiddetto «pacchetto merci» adottato nel 2008.

Lo schema di decreto legislativo consta di 21 articoli e di tre allegati.

In primo luogo si definisce l'ambito di applicazione, fissando quindi i limiti di tensione e stabilendo che il materiale elettrico posto sul mercato debba soddisfare requisiti che offrano un livello elevato di protezione di sicurezza. Lo stesso articolo richiama l'Allegato I recante i principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico.

Sono stabiliti gli obblighi dei fabbricanti che garantiscono, tra l'altro,

che il materiale elettrico sia progettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza, e gli obblighi posti in capo, rispettivamente, agli importatori e ai distributori; essi possono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti in alcuni casi. Tutti i summenzionati operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato sia disponibile esclusivamente materiale elettrico conforme alla normativa, così come lo deve essere anche il materiale elettrico che entra nel mercato dell'Unione proveniente da Paesi terzi. Si presume che gli apparecchi e i sistemi fabbricati secondo le norme armonizzate siano conformi ai requisiti di sicurezza prescritti.

Lo schema in esame dispone in ordine alla marcatura CE, richiamando i principi generali enunciati in materia dal regolamento (CE) n. 765 del 2008; in particolare sono richiamati i principi generali applicabili alla dichiarazione di conformità: tale dichiarazione attesta il rispetto degli obiettivi di sicurezza, è continuamente aggiornata, tradotta in lingua italiana ed è unica, anche nei casi in cui al prodotto si applichino più atti dell'Unione europea che prescrivono una dichiarazione di conformità. Con la dichiarazione di conformità, i cui elementi costitutivi sono fissati dall'Allegato III, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal presente decreto; la marcatura CE deve essere apposta prima dell'immissione sul mercato, deve essere visibile, leggibile e indelebile.

In ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da Paesi terzi, il Ministero dello sviluppo economico è individuato quale autorità di vigilanza; esso si avvale anche delle autorità competenti per il controllo generale di sicurezza sui prodotti, previa intesa dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle altre amministrazioni nell'ambito delle rispettive competenze. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Richiama quindi brevemente le norme disciplinanti le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, prevedendo, tra l'altro, procedure di salvaguardia da intraprendere qualora le misure adottate da uno Stato membro in presenza di rischi siano ritenute non sufficienti ovvero contrarie alla legislazione applicabile. Sono inoltre previste procedure speciali per il materiale elettrico che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, sia ritenuto rischioso all'esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico.

È infine prevista una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, dalla prossima seduta, con l'esame dell'atto comunitario n. 104, recante «Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia» (COM (2016) 54 definitivo).

L'ordine del giorno della seduta pomeridiana di giovedì 11 marzo sarà inoltre integrato con la risposta del Governo all'interrogazione n. 3-02629, a prima firma del senatore Di Biagio, concernente la disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente MUCCHETTI comunica che la seduta della Commissione già convocata per le ore 8,30 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

### G/2085/33/10

FISSORE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'art. 68, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 30/2005, prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente;

il farmacista, dunque, nell'allestire un preparato galenico magistrale, deve realizzare in via autonoma il principio attivo necessario al preparato, qualora vi sia un farmaco prodotto industrialmente soggetto a brevetto;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella segnalazione AS 1215 del giorno 8 ottobre 2015, indirizzata al Parlamento ed ai Ministri dello Sviluppo Economico e della Salute, ha evidenziato alcune criticità concorrenziali in merito alla c.d. «eccezione galenica» prevista dall'art. 68 sopracitato;

da un raffronto tra la normativa nazionale e quella di altri ordinamenti dell'Unione Europea, la disciplina italiana risulta l'unica a prevedere la condizione di inutilizzabilità di principi attivi prodotti industrialmente per le preparazioni galeniche di medicinali coperti da brevetto;

considerato che:

a parere dell'AGCM, tale restrizione pregiudica la libertà di iniziativa economica di una intera categoria professionale, introducendo una grave barriera produttiva a carico di una concorrenza di per sé già residuale;

il farmacista, infatti, nell'allestire galenici magistrali, può incidere solo in modo marginale sulle dinamiche dei mercati farmaceutici, in quanto non dispone di mezzi ed apparati idonei a consentire una produzione standardizzata e su vasta scala;

la presenza sul mercato di preparazioni allestite su misura per i pazienti, quali quelle galeniche, garantisce un indubbio beneficio per i consumatori in termini di maggiore scelta e più mirata efficacia terapeutica;

rilevato, inoltre, che:

l'AGCM ha segnalato, relativamente alle modalità di esercizio della c.d. eccezione galenica, l'importanza di provvedere ad un adeguamento della normativa nazionale con quelle dei principali Paesi dell'Unione Europea, con l'abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente, attualmente previsto dall'art. 68 del Codice della proprietà industriale sopra richiamato;

nella seduta n. 223 dell'Assemblea del Senato, del 3 aprile 2014, nel corso dell'esame del disegno di legge AS 471, in materia di esercizio abusivo delle professioni, il Presidente della 12a Commissione, Sen. Emilia Grazia De Biasi, con l'assenso del Presidente della 2a Commissione, Sen. Nitto Palma, ha riconosciuto la grande importanza dell'argomento e l'esigenza di una regolamentazione per la sicurezza dei cittadini ed anche degli operatori del campo, assumendo un preciso impegno di affrontare le tematiche relative allo sconfezionamento dei medicinali;

anche la recente giurisprudenza, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4257/2015 del 14 settembre 2015, ha ritenuto legittimo lo sconfezionamento dei medicinali di origine industriale per utilizzare il relativo principio attivo nell'allestimento di una formula galenica magistrale;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative volte ad abrogare il divieto di cui all'art. 68, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 30/2005, e, pertanto, consentire l'utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente per eseguire preparazioni galeniche di medicinali protetti da brevetto.

---

### Art. 3.

#### 3.46 (testo 2)

FILIPPI, VALDINOSI

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili».*

---

---

---

**Art. 12.****12.3 (testo 3)**

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 è premesso il seguente:

''01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia alla loro scadenza non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo.''

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''1-*bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori''».

---

**Art. 19.****19.3 (testo 3)**

DI BIAGIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 19. – (*Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione*). – 1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce il "Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione". Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti di cui al comma 1 sono individuati.».

---

**Art. 46.****46.30 (testo 2)**

DI BIAGIO, MARINELLO

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Le società operanti nel settore odontoiatrico, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno ottemperare alle previsioni di cui al precedente comma. Ogni società operante nel settore odontoiatrico e ogni struttura odontoiatrica deve nominare un direttore sanitario che avrà la responsabilità del centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva non potendo cumulare medesimi incarichi. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio dell'odontoiatria a soggetti non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il Direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri da almeno 5 anni.».

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 8 marzo 2016

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2233 E 2229 (LAVORO AUTONOMO)*

### **Plenaria**

**220<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il presidente SACCONI comunica che durante le odierne audizioni sui disegni di legge nn. 2233 e 2229 (Lavoro autonomo), svoltesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,

sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (n. 280)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Esame e rinvio)

Introducendo l'esame dell'Atto, il relatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015 ed è finalizzato all'adozione dello statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro, istituito con l'intento di integrare i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL; sottolinea inoltre che l'Ispettorato ha compiti di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di accertamento sul riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali ed esposizione al rischio nelle malattie professionali, nonché di cura della formazione e dell'aggiornamento del personale ispettivo ed emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria.

Passando all'esame del provvedimento, rileva che l'articolo 1 sancisce l'emanazione dello statuto dell'Ispettorato, allegato allo schema di regolamento. Il successivo articolo 3 concerne gli organi dell'Ispettorato (direttore, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori); in particolare, l'incarico di direttore è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Ispettorato. Sul punto, il relatore riterrebbe comunque opportuno chiarire la nozione di «lavoro autonomo», considerato che la norma tratta in termini diversi le attività professionali private, anche occasionali. Con l'articolo 4 si individuano le funzioni del direttore dell'Ispettorato, tra i cui compiti rientrano anche tutti quelli non espressamente assegnati da disposizioni di rango legislativo o dallo statuto ad altri organi. Inoltre, la riserva di deliberazione da parte del consiglio di amministrazione – con conseguente potere del direttore di sola proposta – concerne, oltre al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Ispettorato e, limitatamente alle proposte di ammontare superiore ad 1 milione di euro, i piani di spesa ed investimento. Peraltro, riguardo a tali piani, la disciplina legislativa prevede la competenza del consiglio di amministrazione senza far riferimento ad importi minimi.

Il comma 1 del successivo articolo 5 individua le funzioni del consiglio di amministrazione, mentre i commi da 2 a 9 ne disciplinano le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute e quelle di deliberazione. Si prevede, tra l'altro, che il Presidente possa invitare alle sedute i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti nelle materie da trattare. In merito alle funzioni del direttore, il relatore nota che il parere del Consiglio di Stato sullo schema segnala la mancanza di norme sulle procedure per l'adozione dei regolamenti interni di organizzazione e contabilità, competenza che l'articolo 8, comma 4, lettera l) del decreto legislativo n. 300 del 1999 espressamente assegna – previa approvazione del Ministero vigilante – al direttore quale organo di vertice dell'ente. Riguardo alla presidenza delle sedute del consiglio di amministrazione in caso di assenza del Presidente, il medesimo parere del Consiglio di Stato reputa opportuno riformulare il comma 7 dell'articolo 5, prevedendo che la sostituzione avvenga, in primo luogo, con il membro più anziano per nomina e che solo a parità di tale parametro si applichi il criterio dell'anzianità anagrafica, al quale fa invece direttamente riferimento il comma 7. Gli articoli 6 e 7 riguardano le funzioni del collegio dei revisori e le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute dello stesso. Anche su tale aspetto, il Consiglio di Stato osserva che, essendo il numero legale per la seduta costituito da due membri, occorrerebbe definire la disciplina per il caso di parità di voti, ovvero prevedere che alle sedute siano convocati e assistano sia i membri effettivi sia i supplenti. Con l'articolo 8 si definiscono le funzioni dei dirigenti dell'Ispettorato, che si avvale del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità (articolo 9); l'articolo 10 prevede la stipula di una convenzione per definire gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato – per un arco temporale non superiore a tre anni e con riferimento all'attività di contrasto al lavoro nero e irregolare – tra il direttore dell'Ispettorato e il Ministro del lavoro. In base all'articolo 11 si confermano i poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro del lavoro sull'Ispettorato; l'articolo 12 definisce le entrate, mentre l'articolo 13 disciplina le procedure di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Da ultimo, l'articolo 14 reca alcuni richiami normativi in merito alla condotta del personale dell'Ispettorato. Conclusivamente, il relatore si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 281)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Esame e rinvio)

La relatrice SPILABOTTE (PD), dopo aver richiamato le disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2015, istitutivo dell'ANPAL, osserva che l'articolo 1 dell'Atto di Governo in esame si riferisce all'ema-



nazione dello statuto dell'Agenzia, contenuto in allegato. Lo statuto conferma la natura e le funzioni dell'ANPAL; l'articolo 3 dell'Atto attesta il ruolo di indirizzo del Ministero del lavoro e l'articolo 4 specifica i criteri per l'adozione dei regolamenti di contabilità e di organizzazione, aspetto sul quale la relatrice riporta le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato.

Passando ad esaminare l'articolo 5, la relatrice rileva che sono ivi definiti e specificati gli organi dell'Agenzia (presidente, consiglio di amministrazione, consiglio di vigilanza e collegio dei revisori), e ne sono indicati requisiti e incompatibilità. Gli articoli 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione, nonché le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute. Su quest'ultimo punto, la relatrice fa proprie le considerazioni del Consiglio di Stato in merito alla disciplina del numero legale e sul *quorum* deliberativo del consiglio di amministrazione. Gli articoli 8 e 9 confermano le funzioni del consiglio di vigilanza e quelle del collegio dei revisori, nonché le modalità di svolgimento delle sedute e delle deliberazioni del medesimo collegio, su cui la relatrice richiama le criticità sollevate dal Consiglio di Stato. L'articolo 10 concerne le funzioni del direttore generale, mentre con l'articolo 11 sono individuate le attribuzioni dei dirigenti. Gli articoli 13 e 14 definiscono, rispettivamente, l'articolazione in sette uffici dirigenziali dell'Agenzia e le procedure di approvazione dei bilanci. All'articolo 15 si individuano le fonti di finanziamento dell'Agenzia, mentre con l'articolo 16 si stabiliscono le procedure per l'adozione delle modifiche allo statuto, che dovrebbero avere, secondo il già richiamato parere del Consiglio di Stato, le modalità della disciplina generale per i regolamenti di delegificazione.

Sull'articolo 17, col quale si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di un'organizzazione temporanea dell'Agenzia in attesa del regolamento di organizzazione, la relatrice segnala che essa è peraltro già contenuta nell'articolo 10 dell'Atto del Governo n. 266, attualmente all'esame della Commissione. Conclusivamente, si riserva di proporre una bozza di parere all'esito del dibattito.

Il presidente SACCONI, attesa la connessione dell'Atto in esame con l'Atto n. 266, del pari all'esame della Commissione, raccomanda la formulazione di pareri dal contenuto coordinato e convergente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 8 marzo 2016

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 177

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16*

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2224 E CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO)*

### Plenaria

**325<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1<sup>o</sup> marzo.

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), in sede di replica, dichiara di non condividere le considerazioni problematiche svolte dalla senatrice Granaiola in merito agli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame.

Quanto all'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli d'oliva, fa presente che esso, al fine di superare i rilievi delle Istituzioni europee, si limita a intervenire su aspetti marginali: le modalità di evidenziazione cromatica delle indicazioni di origine delle miscele, che vengono peraltro disciplinate in maniera tale da assicurare visibilità, leggibilità e indelebilità; il termine minimo di conservazione (che comunque resta obbligatoriamente da inserire in etichetta), la cui individuazione viene demandata alla responsabilità dei produttori.

In merito all'articolo 2, riguardante l'etichettatura del miele, fa rilevare che esso si limita a chiarire la non obbligatorietà dell'indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di miscele di mieli prodotti in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della normativa europea in materia.

Per ciò che attiene alle altre osservazioni formulate dalla senatrice Granaiola, ritiene, senza entrare nel merito delle stesse, che esse ineriscano a profili estranei alla competenza della Commissione.

In conclusione, propone di formulare sul disegno di legge in titolo una relazione favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) annuncia che il proprio Gruppo voterà a favore della proposta di relazione formulata dalla relatrice, mentre il senatore ZUFFADA dichiara il voto contrario della propria parte politica.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara che esprimerà un voto di astensione, in quanto, a suo giudizio, non sono state tenute nella dovuta considerazione le implicazioni di carattere sanitario delle disposizioni su cui si è soffermata nel corso della discussione generale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di relazione favorevole appena formulata (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE segnala l'opportunità di porre all'ordine del giorno della Commissione l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge relativi alla lingua dei segni (n. 302 e connessi), assegnati in sede referente alla 1<sup>a</sup> Commissione; nonché dei disegni di legge sul cosiddetto «dopo di noi» (n. 292 e 2232), assegnati in sede referente alla 11<sup>a</sup> Commissione.

Soggiunge che, in assenza di obiezioni, alla luce dell'andamento dei lavori presso le Commissioni di merito, l'esame dei disegni di legge sulla lingua dei segni sarà avviato già nel corso di questa settimana; l'esame dei disegni di legge sul «dopo di noi» avrà invece inizio a partire dalla prossima settimana.

Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE comunica che, in relazione ai disegni di legge n. 2224 e connessi, è stato definito un nutrito calendario di audizioni (più di trenta, nel complesso, alcune delle quali già svolte).

Fa presente che continuano, peraltro, a giungere numerose richieste di audizione.

Per coniugare la rapidità dell'esame con l'esigenza di non privare la Commissione di possibili contributi all'istruttoria, propone che alle ulteriori richieste di audizione si risponda comunicando che il calendario è già definito, ma dando la disponibilità all'acquisizione di eventuali documenti scritti: questi ultimi verranno posti nella disponibilità dei commissari e, ove nulla osti, pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228**

La Commissione 12<sup>a</sup>,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,  
formula una relazione favorevole.

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 8 marzo 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 150**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**CALEO**

*Orario: dalle ore 11 alle ore 12,45*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO NAZIONALE RACCOLTA E RICICLO (COBAT), DEL CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA (COREPLA), DELLA FEDERCONSUMATORI E DELLA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, SUI CONTENUTI DELLE PROPOSTE DI DIRETTIVA CHE MODIFICANO TALLUNE DIRETTIVE IN MATERIA DI RIFIUTI (PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE)*

### **Plenaria**

**208<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (n. 279)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 8 del decreto-

legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Esame e rinvio)

Il presidente MARINELLO, relatore, illustra lo schema di decreto, predisposto sulla base dell'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 133 del 2014 e diretto a semplificare la disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo. La materia è attualmente disciplinata in maniera parziale da una pluralità di norme, spesso di rango diverso. Lo schema di decreto disciplina il riutilizzo *in situ* di terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e provenienti da cantieri di piccole dimensioni, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, nonché l'utilizzo *in situ* di terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti e la loro gestione nei siti oggetto di bonifica. In particolare, l'articolo 1 indica finalità e oggetto del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni, riprendendole dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, modificandole o aggiungendone di nuove. L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione. L'articolo 4 definisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) siano qualificate come sottoprodotti e non rifiuti, nonché i principi generali ad esse applicabili. L'articolo 5 chiarisce che il deposito delle terre e rocce da scavo prima dell'utilizzo può essere effettuato anche in un luogo diverso dal sito di produzione e dal sito di destinazione, purché siano rispettati specifici requisiti, prevedendo altresì la facoltà di individuare uno o più siti di deposito intermedio. L'articolo 6 definisce gli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, mentre l'articolo 7 stabilisce i contenuti, i destinatari e gli effetti della dichiarazione di avvenuto utilizzo. Dopo l'articolo 8, che individua l'ambito di applicazione dei successivi articoli, l'articolo 9 prevede modalità semplificate per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano le condizioni per essere qualificate sottoprodotti. Vengono pertanto disciplinati i contenuti, le tempistiche e gli effetti del piano di utilizzo, individuando i soggetti coinvolti, e viene definito il regime dei controlli. Gli articoli 10 e 11 individuano le procedure relative all'utilizzo delle terre e rocce da scavo riferite a distinte fattispecie. L'articolo 12 prevede che, nel caso di terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica, l'individuazione dei requisiti di qualità ambientale necessari per considerare le stesse come sottoprodotto spetta all'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale. L'articolo 13 disciplina un meccanismo procedurale che consente di ovviare all'eventuale inerzia dell'Agenzia di protezione ambientale sulle indagini tecniche ad essa attribuite. L'articolo 14 prevede che il piano di utilizzo delle terre e rocce generate da cantieri di grandi dimensioni abbia una efficacia limitata nel tempo. In

presenza di modifiche sostanziali del piano di utilizzo, l'articolo 15 stabilisce l'obbligo per il proponente o per l'esecutore di aggiornare il medesimo piano, seguendo una procedura semplificata. L'articolo 16 prevede la possibilità per il proponente di prorogare, per una sola volta e per la durata massima di due anni, il piano di utilizzo mediante comunicazione del nuovo termine di validità all'autorità competente. L'articolo 17 stabilisce l'obbligo per il soggetto proponente di comunicare alle Autorità competenti l'esecutore del piano di utilizzo prima dell'inizio dei lavori. L'articolo 18 individua una procedura finalizzata a garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale. L'articolo 19 attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) la predisposizione di un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dalle Agenzie di protezione ambientale. L'articolo 20 disciplina l'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di piccole dimensioni, ossia da quei cantieri che producono terre e rocce da scavo in quantità non superiore ai 6.000 metri cubi e destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo. L'articolo 21 definisce le procedure per la predisposizione, la trasmissione e l'aggiornamento della dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni. L'articolo 22 concerne i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, cioè i cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 metri cubi nel corso della realizzazione di opere non soggette a VIA e AIA. L'articolo 23 disciplina la fattispecie del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, individuando procedure *ad hoc*. L'articolo 24 fissa la procedura per l'utilizzo delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA. L'articolo 25 concerne l'utilizzo *in situ* delle terre e rocce prodotte dagli scavi nei siti oggetto di bonifica. L'articolo 26 individua particolari procedure di caratterizzazione per il riutilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica. Infine, gli articoli da 27 a 31 recano disposizioni transitorie e finali, disciplinando in particolare le ispezioni e i controlli, introducendo una clausola di invarianza finanziaria e abrogando talune norme.

In considerazione della specificità della materia trattata, il presidente MARINELLO propone di svolgere un ciclo di audizioni per un approfondimento tecnico, invitando i rappresentanti dei Gruppi a comunicare le proposte di audizione entro giovedì 10 marzo 2016.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.



## IN SEDE CONSULTIVA

**(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MARINELLO, relatore, illustra le parti di interesse del disegno di legge approvato dalla Camera il 18 febbraio 2016, adesso in seconda lettura. Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, l'articolo 1 detta norme volte a semplificare i controlli in ambito agricolo: il comma 2 prevede l'esenzione dalla normativa riguardante la prevenzione antincendio per i depositi di olio di oliva di capacità inferiore a 6 metri cubi; il comma 11 prevede l'esperimento della procedura di comunicazione alla Commissione europea per l'introduzione di normative tecniche nell'ordinamento nazionale, relativamente all'articolo 25 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale), che ha ricompreso tra i prodotti ammendanti i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario; il comma 12 prevede l'imputazione dei costi delle attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica ai destinatari degli incentivi, con conseguente attribuzione delle entrate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'articolo 7 istituisce il Sistema informativo per il biologico (SIB) che ha la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con l'articolo 10, il contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) viene rideterminato, a decorrere dal 2017, in base alle diverse tipologie di olio e alla loro suscettibilità a divenire esausti. L'articolo 11 prevede che le imprese agricole possono aderire ai Consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiuti previsti dal codice ambientale attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale a cui aderiscono. Ai sensi dell'articolo 12, l'attività di manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, può essere svolta esclusivamente dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), da imprese agricole, artigiane o industriali o in forma cooperativa iscritte al registro delle imprese e che abbiano conseguito un attestato di idoneità per il possesso di determinate competenze fitosanitarie. L'articolo 16 istituisce presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, con l'obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di preensionamenti. L'ISMEA può presentare uno o più progetti di ricomposizione fondiaria degli stessi terreni, con l'obiettivo di individuare com-

preursori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative. L'articolo 21 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinando i fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizootie e fitopatie, nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica. L'articolo 38 esclude talune aziende agricole dal divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali stabilito nel collegato ambientale, mentre l'articolo 40 detta disposizioni in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. Da ultimo, l'articolo 41 esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi. Preannuncia infine l'intenzione di formulare un parere favorevole con osservazioni e condizioni, in merito alle disposizioni recate dagli articoli 11, 38 e 41.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore *ZIZZA (CoR)* sollecita lo svolgimento dell'affare assegnato n. 385 relativo alle problematiche ambientali che interessano la centrale Enel di Cerano in Brindisi e le conseguenti ricadute nella Penisola salentina. Fa inoltre presente la necessità di svolgere un approfondimento istruttorio in merito alla realizzazione di una vasca di sollevamento dei liquami da parte dell'Acquedotto Pugliese, in località Pilone, nel comune di Ostuni.

Ai fini del migliore svolgimento dei lavori, la senatrice *MORONESE (M5S)* sottolinea la necessità di definire preventivamente la sede procedurale nel cui ambito svolgere gli approfondimenti istruttori del caso.

Il presidente *MARINELLO* fa presente che, considerata l'attuale programmazione dei lavori, verranno valutate le richieste del senatore *Zizza*, che saranno trattate nelle pertinenti sedi procedurali.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il *PRESIDENTE* comunica che, nel corso delle audizioni informali dello scorso 3 febbraio, sui disegni di legge nn. 117, 512, 828, 962 e

1650, e in quelle di oggi, sui contenuti delle proposte di direttiva che modificano talune direttive europee in materia di rifiuti (pacchetto economia circolare), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, mercoledì 9 marzo 2016, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 8 marzo 2016

### **Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)**

**51<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**GINETTI**

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,45*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (n. COM (2016) 31 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi;

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (n. COM (2016) 43 definitivo):** osservazioni non ostative con rilievi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 8 marzo 2016

**Plenaria**  
**(antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

**Audizione del presidente della Commissione di accesso presso il comune di Sacrofano (RM), Vice prefetto Antonio Tedeschi**  
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rosy BINDI, presidente, introduce l'audizione del vice prefetto Antonio Tedeschi, presidente della Commissione di accesso presso il comune di Sacrofano (RM), accompagnato dal vice prefetto aggiunto Maria Paola Suppa, membro della medesima Commissione.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta)*

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il vice prefetto Tedeschi e il vice prefetto aggiunto Suppa per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

**Plenaria**  
**(pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 15.*

**Seguito dell'audizione dell'on. Matteo Orfini**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda)*

Introduce quindi il seguito dell'audizione dell'on. Matteo Orfini.

Matteo ORFINI risponde ai quesiti posti in occasione della precedente audizione del 17 febbraio 2016.

Intervengono per formulare ulteriori osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Celeste COSTANTINO (*SI-SEL*), Francesco D'UVA (*M5S*), Marcello TAGLIALATELA (*FDI-AN*), Andrea VECCHIO (*SCpI*), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'on. Orfini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che mercoledì 16 marzo una delegazione della Commissione si recherà a Bruxelles presso il Parlamento Europeo, ove è prevista una sua audizione in Commissione LIBE, quale seguito della missione svolta lo scorso anno.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la semplificazione**

Martedì 8 marzo 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 12,35 alle ore 12,50.



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Martedì 8 marzo 2016

**Plenaria**

**12ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
LAI

*Intervengono la dottoressa Maria Sammarco e la dottoressa Grazia D'Onofrio, giudici componenti del Collegio del Tribunale di Livorno.*

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato, limitatamente alle audizioni.

Chiede alle dottoresse e ai commissari se ritengano che debbano essere secretati i loro interventi. Le audite e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o parte di essa, qualora vogliano riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

**Audizione della dottoressa Maria Sammarco e della dottoressa Grazia D'Onofrio, giudici componenti del Collegio del Tribunale di Livorno**

La dottoressa SAMMARCO, dopo aver consegnato una memoria per la Commissione, ricostruisce il percorso del processo. Ricorda che le risultanze istruttorie compiute dal pubblico ministero e dalle parti civili furono sottoposte al vaglio di un qualificato collegio di periti italiani e stranieri.

Richiama infine il disposto dell'articolo 197, lettera *d*) del codice di procedura penale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede informazioni sulle domande da porre agli auditi senza violare il disposto dell'articolo 197 del codice di procedura penale.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) si associa alla richiesta della senatrice Granaiola.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è riunita in libera audizione e che non intende trasformare questa sede in una richiesta di testimonianze formali in contrasto con la legge e con lo stesso Regolamento interno.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) chiede se dopo la sentenza le audite abbiano acquisito elementi utili ad un ulteriore approfondimento.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede informazioni sul collegio dei periti.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) si associa alle richieste della senatrice Granaiola.

La dottoressa SAMMARCO informa che dopo la conclusione del processo di primo grado svolse altri incarichi e quindi non poté ovviamente acquisire elementi utili per una valutazione della vicenda. Sottolinea come il collegio dei periti fu nominato dal giudice del dibattimento nelle forme prescritte dalla legge.

La dottoressa D'ONOFRIO da conto di alcuni aspetti della sentenza del Tribunale di Livorno alla luce anche della sentenza di appello.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

I senatori MUSSINI (*Misto*), BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), MATTEOLI (*FI-PdL XVII*), FILIPPI (*PD*), URAS (*Misto*), PEGORER (*PD*), PAGLINI (*M5S*) e CAPPELLETTI (*M5S*) affrontano il rapporto fra poteri della Commissione e limiti posti dalle leggi

e, in primo luogo, dal codice di procedura penale e il tema della pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE specifica la portata normativa dell'articolo 197 del codice di procedura penale. Informa delle consulenze che saranno al più presto acquisite. Avvisa che la memoria consegnata dalle dottoresse SAM-MARCO e D'ONOFRIO sarà posta a disposizione nell'area di collaborazione informatica.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

## **Plenaria**

### **13ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*

LAI

*Interviene il dottor Carlo Cardi, Pubblico Ministero che condusse il processo di primo grado.*

*La seduta inizia alle ore 20.*

#### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato, limitatamente alle audizioni.

Chiede al dottor Cardi e ai commissari se ritengono che debbano essere secretati i loro interventi. L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o parte di essa, qualora vogliano riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

**Audizione del dottor Carlo Cardi, Pubblico Ministero che condusse il processo di primo grado**

Il dottor CARDI informa della sua attività di sostituto procuratore nei giorni immediatamente successivi alla tragedia e dedicati al riconoscimento delle vittime.

Passa poi ad esaminare la fase dibattimentale che seguì come pubblico ministero, chiedendo l'assoluzione degli imputati, in quanto non ravvisò l'esistenza di un nesso di causalità fra le loro condotte e gli eventi. Ricorda che ordinò delle attività di indagine integrative per acquisire ulteriori elementi, relativi soprattutto ai tracciati radar italiani e francesi. Tali indagini diedero esito negativo, analogamente ad una richiesta avanzata presso le autorità militari statunitensi di stanza a Napoli.

Il senatore URAS (*Misto*) chiede approfondimenti sul tema dei soccorsi.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) avanza domande sulla possibile presenza di radar nella base di Camp Darby e nell'aeroporto di Pisa e sulle richieste di informazioni alle autorità francesi.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede informazioni sulla posizione della petroliera, sulla sua documentazione di bordo e sulla situazione delle navi in rada. Chiede altresì se sia stata valutata un'ipotesi dolosa.

Il dottor CARDI ricostruisce alcuni aspetti della dinamica dei soccorsi e ricorda le condizioni di invivibilità a bordo del traghetto dovute all'altissima temperatura, tanto che la polizia giudiziaria poté salire a bordo solo molte ore dopo l'attracco del traghetto. Rammenta che il tribunale esclude la possibilità di salvare le vittime. Informa che la sentenza riconosce la presenza di interferenze radio sul *mayday* del traghetto provocate da emittenti radio francesi. Riconosce che la posizione dell'Agip Abruzzo non è stata accertata con sicurezza dal momento che all'epoca non esisteva neanche un sistema di individuazione precisa delle imbarcazioni ancorate. Riporta che le dichiarazioni rilasciate alla polizia giudiziaria dagli ufficiali delle navi militarizzate in rada furono poi acquisite dal tribunale. La sentenza di primo grado criticò il dissequestro dell'Agip Abruzzo per evitare di prestare il fianco a ipotesi alternative non credibili. Circa l'ipotesi dolosa richiama l'istruttoria dibattimentale che conferma l'ipotesi di un'esplosione a bordo del traghetto successivamente alla collisione.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede perché sia stato dato credito all'ipotesi della nebbia e domanda approfondimenti sulla rotta del Moby Prince e sulle navi presenti in rada.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) si associa alle richieste della senatrice Mussini relativamente alle navi presenti in rada al momento della collisione.

Il dottor CARDI ricorda che la tesi della nebbia è stata confermata da molti testimoni nel corso del processo. Ritiene che la presenza di navi militarizzate in rada non sia stata fra le cause dell'inefficienza dei soccorsi.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) formula quesiti sulla posizione della petroliera nell'area di divieto di ancoraggio, sui tempi di sopravvivenza delle vittime, sui ritardi dei soccorsi, sulle condizioni di sicurezza a bordo del traghetto, sulle polizze assicurative e sulle richieste formulate dal dottor Cardi in qualità di pubblico ministero.

Il dottor CARDI informa che l'impianto antincendio a bordo del traghetto non rilevò difetti strutturali, ma probabilmente non fu messo in funzione per iniziative dell'equipaggio. Ricorda che furono condotte indagini sul carico dell'Agip Abruzzo e sul tema dei soccorsi e della sopravvivenza delle vittime conferma come sia un obbligo del magistrato provare un nesso di causalità fra condotte ed eventi nel momento in cui si richiedono condanne.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE ricorda l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di mercoledì 9 marzo 2016, alle ore 13.

*La seduta termina alle ore 21,50.*





